SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2004, n. **317.**

Contributo straordinario in favore dello Staff College, organismo delle Nazioni Unite, con sede in Torino .... Pag. 6

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini .... Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Ruiz Alvarez Rafael, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere .... Pag. 8

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Olteanu Constantin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere .... Pag. 9

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Mauro Donato Rodolfo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo .... Pag. 10

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 dicembre 2004.

Modifiche al regolamento della lotteria Italia 2004. Pag. 11

DECRETO 27 dicembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º novembre 2004 e scadenza 1º novembre 2011, terza e quarta tranche . . . . Pag. 12

DECRETO 27 dicembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1º giugno 2004 e scadenza 1º giugno 2007, undicesima e dodicesima tranche. Pag. 13

DECRETO 27 dicembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º agosto 2004 e scadenza 1º febbraio 2015, settima e ottava tranche . . . Pag. 15

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 19 novembre 2004.

Costituzione della Commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Forlì-Cesena . . . . Pag. 17

DECRETO 30 novembre 2004.

Rettifica delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Prato . . . . Pag. 18

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Villaggio del Sole s.c.a.r.l.», in Pianiga . . . . Pag. 29

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento di tre società cooperative . . . . Pag. 29

DECRETO 14 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Col Rosetta a r.l.», in Milano . . . . Pag. 30

DECRETO 16 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Arte d'oro piccola società cooperativa a r.l.», in Frosinone . . . . Pag. 31

DECRETO 16 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «PSC Sociale progetto EOS a r.l. ONLUS», in Roccasecca . . . . Pag. 32

DECRETO 16 dicembre 2004.

Ricostituzione della Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Reggio Emilia. . . . . Pag. 32

DECRETO 21 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di quindici società cooperative . . . . Pag. 33

DECRETO 22 dicembre 2004.

Nomina della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese . . . . Pag. 34

DECRETO 22 dicembre 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative . . . . . Pag. 35

DECRETO 27 dicembre 2004.

Aggiornamento delle tariffe minime dei lavori di facchinaggio per la provincia di Ravenna per l'anno 2005 . . . . Pag. 36

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia papiniano - Società per azioni a r.l.», in Torino . . . . Pag. 36

Ministero delle attività produttive

DECRETO 2 dicembre 2004.

Nomina del commissario straordinario della «Tecnodiffusione trade S.r.l.» in amministrazione straordinaria. Pag. 36

DECRETO 2 dicembre 2004.

Nomina del commissario straordinario della «Syspoint S.r.l.» in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 37

DECRETO 2 dicembre 2004.

Nomina del commissario straordinario della «Vobis microcomputer S.p.a.» in amministrazione straordinaria. Pag. 38

DECRETO 2 dicembre 2004.

Nomina del commissario straordinario della «Tecnodiffusione Italia S.p.a.» in amministrazione straordinaria. Pag. 38

DECRETO 2 dicembre 2004.

Nomina del commissario straordinario della «Vobis network S.p.a.» in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 39

DECRETO 13 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Fratelli d'Italia - Piccola soc. coop. a r.l.», in Gatteo, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 39

DECRETO 20 dicembre 2004.

Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2005/2006 . . . . Pag. 40

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 1º dicembre 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Agriparadigma Srl» autorizzato con decreto 12 gennaio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale. Pag. 43

DECRETO 6 dicembre 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Enoconsult Srl», in Roma, autorizzato con decreto 2 febbraio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione . . . . Pag. 45

DECRETO 13 dicembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano». Pag. 47

DECRETO 28 dicembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio della denominazione San Gimignano, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e dei vini D.O.C. «San Gimignano», in San Gimignano, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate denominazioni di origine, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Pag. 47

DECRETO 28 dicembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Euganei», in Luvigliano di Torreglia, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Pag. 48

DECRETO 28 dicembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario del Lambrusco Mantovano D.O.C., costituito per la tutela del vino D.O.C. «Lambrusco Mantovano» e dei vini I.G.T. «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», in Mantova, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate D.O.C. e I.G.T., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Pag. 49

DECRETO 28 dicembre 2004.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del vino D.O.C. «Colli Lanuvini» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . Pag. 49

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 15 settembre 2004.

Integrazione all'articolo 9 (istituzione di nuove università non statali legalmente riconosciute), del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 . . . . . Pag. 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro. Pag. 51

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari. Pag. 52

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa. Pag. 52

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze. Pag. 52

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato. Pag. 53

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena. Pag. 53

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma . . . . Pag. 53

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Roma 3 . . . . Pag. 54

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Telzir» (fosamprenavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C 16/2004) . . . . Pag. 54

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Dukoral» (vaccino colerico), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C 17/2004) . . . . Pag. 56

DETERMINAZIONE 21 dicembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Viracept» (nelfinavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C 18/2004) . . . . Pag. 57

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare, sezione di Salò. . . . . Pag. 58

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como . . . . Pag. 58

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano . . . . Pag. 59

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia . . . . Pag. 59

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova . . . . Pag. 60

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia . . . . Pag. 61

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese . . . . Pag. 61

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi . . . . Pag. 62

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2004.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 427/04/CONS). . . . . Pag. 62

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2004.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 464/04/CONS). Pag. 81

Regione Toscana

ORDINANZA 6 dicembre 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3325 del 7 novembre 2003 - Diversi impegni di spesa a favore del comune di Carrara. (Ordinanza n. A/13). . . . . Pag. 85

Ufficio territoriale del Governo di Terni

DECRETO 8 novembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «E.S.I. edili stradali idraulici a r.l.», in Baschi . . . . Pag. 87

DECRETO 9 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa edilizia «Lugnanese a r.l.», in Lugnano in Teverina . . . . Pag. 87

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 2004.

Modificazioni allo statuto . . . . Pag. 88

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile della personalità giuridica al santuario «Santa Maria del Canneto», in Gallipoli . . . . . . Pag. 89

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia «S. Gianna Beretta Molla», in Venaria Reale Pag. 89

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'ispettoria «Madonna del Buon Consiglio», in Napoli. . . Pag. 89

Riconoscimento civile dell'estinzione della fondazione di religione «Compagnia di S. Angela Merici», in Genova. Pag. 89

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 30 dicembre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 89

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Varzese a r.l.», in Pavia . . . . Pag. 89

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . Pag. 90

Ministero delle attività produttive: Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo AECC - Agenzia europea certificazione costruzioni, in Sassuolo . . . . Pag. 91

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Abilitazione della società I.R.C. M. Masini S.r.l., in Rho, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità» . . . . Pag. 91

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torasemide Pliva». Pag. 91

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torasemide Hexal». Pag. 92

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naemis» . . . . Pag. 93

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam N&P». Pag. 93

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Max Farma». Pag. 94

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bactroban» . . . . . . Pag. 95

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Farma Uno». Pag. 95

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isofenal». Pag. 96

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2004, n. **317.**

Contributo straordinario in favore dello Staff College, organismo delle Nazioni Unite, con sede in Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 in favore dello *Staff College* con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'ONU.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2836):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 15 marzo 2004.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 16 settembre 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 13 ottobre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5351):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 ottobre 2004, con pareri delle commissioni I, V, XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 3, 10 novembre 2004.

Nuovamente assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 28 dicembre 2004, con pareri delle commissioni I, V, XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, ad approvato il 28 dicembre 2004.

05G0001

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 2004, con il quale l'on. Mario Baccini è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 2004, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale l'on. Learco Saporito è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al Ministro per la funzione pubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 3 dicembre 2004, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. Mario Baccini è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative all'innovazione dell'organizzazione e delle attività nel settore pubblico e al lavoro pubblico. Sono, altresì, delegate al Ministro le seguenti funzioni:

a) l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti e delle autorità indipendenti, nonché il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e la riduzione dei costi per le imprese;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) le attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali e comunitarie assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilità, il lavoro a tempo parziale ed il lavoro a distanza;

f) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93; del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti e organismi pubblici; della legge 7 giugno 2000, n. 150; della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro 2 giugno 1998 e 25 novembre 1998, e successive integrazioni, al personale delle magistrature amministrativa, contabile e dell'Avvocatura dello Stato, della carriera prefettizia e diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) le funzioni attribuite dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

h) il coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, ai sensi dell'art. 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

i) il coordinamento dell'attività normativa di razionalizzazione e riordino di cui all'art. 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

l) le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Scuola superiore della pubblica amministrazione, Formez, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione;

m) le attività di confronto e rappresentanza internazionali sui temi della qualità dei servizi, della riforma e dell'innovazione delle pubbliche amministrazioni;

n) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

o) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della legge 15 luglio 2002, n. 145;

p) la rivisitazione del regime delle responsabilità amministrative e contabili dei pubblici dipendenti in ragione del mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego;

q) il coordinamento dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione delle strutture di Governo;

r) la razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;

s) la governance funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini;

t) la definizione di programmi generali ed unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;

u) la definizione dei modelli organizzativi e di funzionamento di Ministeri, enti pubblici ed i conseguenti riflessi sugli assetti del personale e dei processi di mobilità.

2. Sono altresì delegate tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro, ovvero al Dipartimento della funzione pubblica.

3. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie al fine di assicurare il coordinamento tra gli interventi oggetto della presente delega e quelli che riguardano le pubbliche amministrazioni, già delegati al predetto Ministro.

4. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per l'attuazione del programma di governo con riguardo alle attività di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

1. Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

2. Le funzioni di cui all'art. 1 possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Learco Saporito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 302

05A00008

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Ruiz Alvarez Rafael, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Ruiz Alvarez Rafael, nato a Utrera (Spagna) il 20 luglio 1971, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra

indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di ingeniero industrial conseguito presso l'«Universitad de Sevilla - Escuela Superior de Ingenieros» in data 23 febbraio 2001;

Considerato che il richiedente è iscritto presso il «Colegio Oficial de Inginieros Industriales Andalucia Occidental» dal 2 marzo 2004 con il n. 3582;

Vista la conforme determinazione della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez A settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) meccanica del volo, 3) deontologia professionale oppure un tirocinio di un anno;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ruiz Alvarez Rafael, nato a Utrera (Spagna) il 20 luglio 1971, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale: 1) impianti elettrici, 2) meccanica del volo, e solo orale 3) deontologia professionale oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di 1 anno; vertente sulle materie indicate per l'esame; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

04A13035

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Olteanu Constantin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Olteanu Constantin, nato a Piatra Neamit (Romania) il 15 agosto 1964, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi e l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale

di inginer in profilul constructii, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di inginer in profilul constructii, conseguito presso l'«Istitutul Politehnic Gh Asachi Iasi. Facultatea de Hidrotehnica» in data 26 settembre 1991 e che il titolo così conseguito di inginer in profilul constructii conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest il 18 marzo 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 aprile 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) architettura tecnica, 2) strade, ferrovie e aeroporti oltre a deontologia e ordinamento professionale;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma rinnovato in data 14 ottobre 2004, con scadenza il 14 ottobre 2006, per lavoro subordinato;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Olteanu Constantin, nato a Piatra Neamit (Romania) il 15 agosto 1964, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica, 2) strade, ferrovie e aeroporti oltre (solo orale) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore dell'informazione.

04A13036

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Mauro Donato Rodolfo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mauro Donato Rodolfo nato a Buenos Aires (Argentina) il 10 ottobre 1964, cittadino italiano-argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di titulo de licenciado en psicologia presso l'«Universidad del Salvador» il 23 aprile 1997;

Considerato che il richiedente è iscritto presso il «Colegio dePsicologos de la Provincia de Buenos Aires» dal 30 gennaio 1998 al n. 81430;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Ritenuto altresì che per quanto concerne la richiesta per il riconoscimento dell'attività di psicoterapeuta dalla documentazione prodotta dal richiedente non si evince attività nel campo della psicoterapia;

Decreta:

Al sig. Mauro Donato Rodolfo nato a Buenos Aires (Argentina) il 10 ottobre 1964, cittadino italiano-argentino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia, la domanda per il riconoscimento dell'attività di psicoterapeuta è respinta.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A13037

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2004.

Modifiche al regolamento della lotteria Italia 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che la lotteria Italia 2004 è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. «Affari tuoi»;

Visto il proprio decreto n. 2004/49564/COA LTT del 6 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le modalità tecniche di svolgimento della lotteria Italia 2004 nonché le modalità di assegnazione dei premi messi in palio nella suddetta trasmissione televisiva;

Visto il proprio decreto n. 2004/57058/COA LTT del 19 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 2004, concernente le modalità di assegnazione di premi aggiuntivi della lotteria Italia 2004;

Considerato che ricorre la necessità di apportare alcune modifiche al decreto direttoriale del 6 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi della lotteria Italia 2004, così come previste dall'art. 6 del citato decreto direttoriale del 6 settembre 2004, vengono anticipate alle ore 18.

Art. 2.

L'art. 11 del citato decreto direttoriale del 6 settembre 2004 è modificato come segue: «Le telefonate per partecipare all'assegnazione dei premi di cui all'art. 8 potranno essere effettuate fino alle ore 24 del 16 dicembre 2004. Le telefonate per partecipare all'assegnazione dei premi di cui al decreto direttoriale del 19 ottobre 2004 potranno essere effettuate fino alle ore 24 del 23 dicembre 2004. Le telefonate per partecipare all'estrazione della squadra di riserva, come prevista dal quarto comma dell'art. 9, nonché quelle per partecipare all'assegnazione dei premi di cui all'art. 10, potranno essere effettuate fino alle ore 24 del 29 dicembre 2004.».

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economici-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 208

05A00042

DECRETO 27 dicembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 2004 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 ottobre 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 ottobre 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 ottobre 2004, entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 ottobre 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 ottobre 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantatre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 gennaio 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2005 al 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 ottobre 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A00010

DECRETO 27 dicembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone

l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 23 giugno, 23 luglio, 25 agosto e 24 settembre 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 maggio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 maggio 2004.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 maggio 2004, entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del ripetuto decreto del 25 maggio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articoli, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 maggio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentatre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 gennaio 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2005 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 maggio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A00011

DECRETO 27 dicembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º agosto 2004 e scadenza 1º febbraio 2015, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre e 25 ottobre 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto 25 agosto 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2004, entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 agosto 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 agosto 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantacinque giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versameno all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 gennaio 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo

dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2005 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A00012

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 novembre 2004.

Costituzione della Commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Visto l'art. 76, comma 1, lett. *b)* del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 relativo alla «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto l'art. 8, comma *a)* del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

Visto l'art. 1 del decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Preso atto delle designazioni effettuate dai direttori dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., nonché della Agenzia delle entrate e dei Consigli provinciali degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979;

Decreta:

1) La costituzione, dal 19 novembre 2004, della Commissione di certificazione, a norma dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 2004, composta come di seguito stabilito:

membri di diritto:

il direttore della direzione provinciale del lavoro, dott. Danilo Dalmonte in qualità di Presidente che, in caso di assenza o altro impedimento, può delegare la funzione di Presidente alla responsabile dell'ufficio legale e contenzioso dott.ssa Simonetta Sagradini;

due funzionari in rappresentanza del Servizio politiche del lavoro della D.P.L. di Forlì-Cesena, da individuarsi tra la Dott.ssa Marisa Fabbri, il sig. Domenico Settanni e la rag. Maria Luisa Biondi, uno dei quali assume l'incarico di relatore con riferimento alle istanze all'ordine del giorno;

un rappresentante dell'I.N.P.S.: il dott. Alcibiade Sguro (titolare) o il dott. Massimo Sortino (supplente);

un rappresentante dell'I.N.A.I.L.: il dott. Antonio De Filippo (titolare) o il dott. Francesco Nunziatini (supplente);

membri consultivi:

un rappresentante dell'Agenzia delle entrate: la dott.ssa Licia Falanga (titolare) o la dott.ssa Margherita Casadei (supplente);

un rappresentante dell'Ordine dei consulenti del lavoro: il rag. Claudio Rigoni (titolare) o i dott.ri Luca Piscaglia e Morena Battistini (supplenti);

un rappresentante dell'Ordine dei ragionieri: il rag. Alberto Bernardi (titolare) o il rag. Francesco Di Tella (supplente);

un rappresentante dell'Ordine degli avvocati: l'avv. Augusto Baldassari (titolare) o l'avv. Licia Zanetti (supplente);

un rappresentante dell'Ordine dei dottori commercialisti: il dott. Massimo Sirri (titolare) o il dott. Pier Domenico Ricci (supplente).

2) Il Direttore della D.P.L., valutato il carico di lavoro, si riserva, qualora risulti necessario, la possibilità di costituire eventuali sottocommissioni.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 19 novembre 2004

Il direttore provinciale: DALMONTE

04A12517

DECRETO 30 novembre 2004.

Rettifica delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Premesso che:

in data 3 novembre è stato adottato dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Prato il decreto di determinazione delle teriffe minime di facchinaggio con durata biennale, con decorrenza dall'11 novembre 2004;

da una revisione degli atti di ufficio è emerso che le predette tariffe non risultano essere quelle corrispondenti all'effettiva variazione del costo delle vita;

Visti:

l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapporti lavoro del 2 febbraio 1995, prot V/25157/70 - DOC;

la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39/97 del 18 marzo 1997;

l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che tra l'altro attribuisce agli uffici provinciali del lavoro, ora direzioni provinciali del lavoro, le funzioni in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio;

Considerato che:

le tariffe riportate nel predetto decreto del 3 novembre 2004, per un errore di elaborazione, risultano essere non corrispondenti all'effettiva variazione del costo delle vita, come emersa anche dal parere delle organizzazioni sindacali acquisito in data 27 ottobre 2004;

conseguentemente si rende necessario procedere alla loro rettifica e dunque alla sostituzione delle stesse con quelle correttamente elaborate;

Tenuto conto della nuova elaborazione dei dati eseguita dal competente Servizio della Direzione provinciale del lavoro, come risultanti dal prospetto allegato;

Ritenuto che:

le nuove tariffe sono corrispondenti all'effettiva variazione del costo delle vita, come emersa anche dal citato parere delle organizzazioni sindacali;

pertanto si deve provvedere con decreto alla formale indicazione delle nuove tariffe minime di facchinaggio in vigore nella provincia di Prato, in sostituzione di quelle contenute nel citato decreto del 3 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Per la provincia di Prato, le tariffe minime di facchinaggio sono rideterminate in relazione sia alle operazioni che alla merce, sia in misura oraria che in quantita, mediante un aumento delle tariffe del biennio precedente, nella misura del 2 %, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Le tariffe così come rideterminate, avranno decorrenza a far data dal 1º novembre 2004 ed entreranno in vigore dal momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con durata biennale.

Art. 3.

Le tariffe indicate nel precedente decreto del 3 novembre 2004 sono annullate.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Prato, 30 novembre 2004

Il direttore provinciale: BERLOCO

ALLEGATO

Incremento percentuale 1,4204864 ISTAT 3,56%
137,165547 0,0356 142,04864
%precedente incremento %nuova 142,04864

TARIFFE MINIME DI FACCHINAGGIO IN VIGORE DAL 01.01.2002
PER LA PROVINCIA DI PRATO EMESSE DALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PRATO
IN BASE AL D.P.R. 18 APRILE 1994 N° 342.

Tutte le tariffe, se non diversamente specificato, si intendono applicate senza maggiorazione;

Per operazioni di carico e scarico su o da piani rialzati fino a 3 gradini;

Per accatastamento, svuotatura o disacatastamento fino alla altezza di mt.1,80.

Le tariffe stesse, se non diversamente indicato, sono riferite, per peso al ql.

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	F	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI			
OPERAZIONI VARIE	*				
Vuotatura silos di nero fumo, biossido, grafite,	*				
nerofumo di acetilene, forfait ad economia:	*				
-per un impiego minimo fino a 4 ore	*	L.	184531	Euro	95,30 a persona
-oltre 4 ore e fino ad un massimo di 8 ore.	*	L.	338458	Euro	174,80 a persona
	*				
VINO - OLIO - LIQUORI	*				
Scarico o carico di liquori, vini pregiati od altre sostanze liquide in scatole o cartoni, da camion o vagone a magazzino o viceversa per autotreni o vagoni completi............................	*	L.	3469	Euro	1,79 al q.le
-idem come sopra per scarichi o carichi inferiori a q.li 100..	*	L.	3492	Euro	1,80 al q.le
-idem come sopra per carichi o scarichi di damigiane piene..	*	L.	3597	Euro	1,86 cadauna
-scarico o carico di damigiane vuote..............	*	L.	1491	Euro	0,77 cadauna
	*				
FRUTTA ED ORTAGGI	*				
Si applicano le tariffe vigenti nel mercato ortofrutticolo all'ingrosso.	*				

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI		SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, F RACCORDATI E PIAZZALI		
COMBUSTIBILI - SOLIDI - LIQUIDI O GASSOSI	*			
Ligniti, carboni fossili, antranciti, carbone Coke legna da ardere comune (cataste), legna da ardere segata, fusti di petrolio, gasolio, olio, gasolio in scatole e secchielli..........	*		2028 EURO	1,05 al q.le
PRODOTTI ALIMENTARI	*			
Zucchero, caffe', te', pasta alimentare, conserve alimentari:	*			
- in scatole o cartoni fino a Kg. 25..............	*	L.	2742 EURO	1,42 al q.le
- in sacchi o casse fino a Kg. 50..................	*	L.	2241 EURO	1,16 al q.le
per carichi inferiori a q.li 50 maggiorazione del 5' 35%	*			
per carichi superiori a q.li 50 e inferiori a q.li 100 maggiorazione del 25%	*			
- Baccala', pesce conservato salato, acque minerali, birra, aranciate..............................	*	L.	2241 EURO	1,16 al q.le
LEGNAME	*			
Tavole a misura e travetti, tavolette in pacchi, compensati, radica ecc. tronchi paloni comuni, fiammiferi in casse................................	*	L.	1911 EURO	0,99 al q.le
Paloni catramati, assicelle in pacchi da da Kg.25.......	*	L.	3388 EURO	1,75 al q.le
MATERIALE EDILE DA COSTRUZIONE	*			
Calce in zolle, laterizi in genere forati............	*	L.	1644 EURO	0,85 al q.le
Calce, cemento, gesso in sacchi, eternit, mattoni refrattari...	*	L.	1650 EURO	0,85 al q.le
Mattonelle in casse e marmette......................	*	L.	1911 EURO	0,99 al q.le
SETTORI PRODOTTI VARI PER LA ZOOTECNIA E SEMENTI	*			
Mangimi, integrativi, farine, latte in polvere, cascami, ecc.	*			
1) Operazioni di palet ttizzazione da autocarro a pianali e viceversa..............................	*	L.	1305 EURO	0,67 al q.le
2) Operazioni di carico da pianale ad autotreno per partite inferiori a q.li 50.................	*	L.	1634 EURO	0,84 al q.le
3) Operazioni di scari ico o carico da autotreno o viceversa......................................	*	L.	2578 EURO	1,33 al q.le
4) Operazioni di spostamento merce varia interno magazzino......................................	*	L.	1678 EURO	0,87 al q.le
5) Operazioni di palet ttizzazione da stiva a pianali o viceversa..............................	*	L.	1688 EURO	0,87 al q.le
6) Operazioni di vuotatura di materie prime..........	*	L.	1769 EURO	0,91 al q.le
7) Operazioni di doppio spostamento interno magazzino..	*	L.	2869 EURO	1,48 al q.le
8) Operazioni di scarico o carico da automezzo con stivaggio o disistivaggio da e fino a m.6........	*	L.	2006 EURO	1,04 al q.le
9) Operazioni di pallettizzazione di prodotto al reparto...	*	L.	1219 EURO	0,63 al q.le

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	F	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI		
PRODOTTI CHIMICI				
Plastica, politene, polistirolo, cartone, ecc.......	*	L. 1683	EURO	0,87 al q.le
Carico o scarico nero fumo in sacchi (da magazzino	*			
a autotreno e viceversa).............................	*	L. 4717	EURO	2,44 al q.le
Carico o scarico minerale nero, grafite, biossido	*			
in sacchi o scatole..................................	*	L. 2631	EURO	1,36 al q.le
Carico o scarico di sali cloruro di zinco, ammo-	*			
niaca in sacchi, fertilizzante, antiparassitari,	*			
in sacchi o scatole.................................	*	L. 1273	EURO	0,66 al q.le
Zolfo in pani, terre della fonderia, polvere di	*			
alluminio..	*	L. 1317	EURO	0,68 al q.le
Cera, bitume, batterie.............................	*	L. 3316	EURO	1,71 al q.le
Carburo di calcio in fusti...........................	*	L. 1492	EURO	0,77 al q.le
	*			
MATERIALI FERROSI E METALLI IN GENERE	*			
Ferro in barre, fasci di tubo, filo in rotoli,	*			
longarine, materiali ferrosi, metalli lamiere:	*			
- scarico a terra...................................	*	L. 1794	EURO	0,93 al q.le
- da terra a stiva orizzontale e verticale...........	*	L. 1488	EURO	0,77 al q.le
- scarico e sistemazione con stive verticali.........	*	L. 2444	EURO	1,26 al q.le
- piombo, alluminio, metalli in pani e affini........	*	L. 1522	EURO	0,79 al q.le
- ritagli e rottami, lamiera, ferro.................	*	L. 2120	EURO	1,10 al q.le
- materiali ferrosi alla rinfusa....................	*	L. 1380	EURO	0,71 al q.le
- carico ritagli zinco forfait orario...............	*	L. 48259	EURO	24,92 l'ora
- astucci porta pile e relative vetrine.............	*	L. 1895	EURO	0,98 al q.le
- scarico e stiva di materiale ferroso...............	*	L. 1686	EURO	0,87 al q.le
- scarico e sistemazione ghisa.......................	*	L. 1911	EURO	0,99 al q.le
- carico e scarico di materiale ferroso..............	*	L. 1686	EURO	0,87 al q.le
- carico e scarico sistemazione ghisa................	*	L. 2945	EURO	1,52 al q.le
- ghisa in pani e rottami: sistemazione	*	L. 1263	EURO	0,65 al q.le
- scarico trucioli di legno..........................	*	L. 1911	EURO	0,99 al q.le
	*			
MARMI - VETRO - CARTA	*			
- Vetro in rottami alla rinfusa......................	*	L. 1895	EURO	0,98 al q.le
- Vetro in casse o gababbie (q.li 2)...................	*	L. 1694	EURO	0,87 al q.le
- Vetro in casse o gabbie (oltre q.li 2)...........	*	L. 1830	EURO	0,94 al q.le
- Marmi in lastre fino a q.li 1.....................	*	L. 1694	EURO	0,87 al q.le
- Carta o cartoni in pacchi o risme.................	*	L. 2128	EURO	1,10 al q.le
- Carta in rotoli....................................	*	L. 1830	EURO	0,94 al q.le
	*			
PRODOTTI E MATERIALE VARIO	*			
- Bicchieri in scatole, piatti, ecc..................	*	L. 2338	EURO	1,21 al q.le
- Articoli in plastica...............................	*	L. 3808	EURO	1,97 al q.le
- Frigoriferi, lavatrici, cucine economiche..........	*	L. 2739	EURO	1,41 cadauno
- Vasche da bagno....................................	*	L. 2303	EURO	1,19 al q.le
- Radiatori..	*	L. 1819	EURO	0,94 al q.le
- Colla in fusti o in scatole.......................	*	L. 2120	EURO	1,10 al q.le
- Articoli igienici-sanitari (porcellana)..........	*	L. 2120	EURO	1,10 al q.le
- Batterie elettriche in casse.......................	*	L. 1270	EURO	0,66 al q.le
- Mussola o mussolina a in colli.....................	*	L. 3866	EURO	2,00 al q.le
- Detersivi, insetticidi, varecchina, saponi pomi-	*			
ce o soda in scatola o cartoni.......................	*	L. 2241	EURO	1,16 al q.le
- Medicinali o simili in scatola o cartoni...........	*	L. 2241	EURO	1,16 al q.le
- Bitume, argilla in sacchetti fino a q.li 50, pa-	*			
raffina in scatole o cartoni.......................	*	L. 2241	EURO	1,16 al q.le

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	F	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI			
PELLAME					
Pelli secche, da camion o magazzino, compreso	*				
stivaggio..	*	L.	7825	EURO	4,04 al q.le
Pelli fresche idem come sopra, sale per concia	*				
delle pelli in sacchi da Kg.50....................	*	L.	2241	EURO	1,16 al q.le
Pelli fresche in contenitori da camion a magaz- • zi-	*				
no compreso stivaggio..............................	*	L.	2520	EURO	1,30 al q.le
	*				
FABBRICHE E STABILIMENTI CERAMICHE E COLORIFICI	*				
Sacchi in genere...................................	*	L.	2134	EURO	1,10 al q.le
Fusti in genere fino a Kg.100......................	*	L.	319835	EURO	165,18 al q.le
Sabbie...	*	L.	2241	EURO	1,16 al q.le
Argille, compresa sistemazione.....................	*	L.	2753	EURO	1,42 al q.le
Caolino sfuso......................................	*	L.	2484	EURO	1,28 al q.le

NORMATIVA PER: INDENNITA', TRASFERTE, MAGGIORAZIONI, ecc I, ecc. ecc.

1) MAGGIORAZIONI PER IL SETTORE CARNI ED AVINCUNICOLO (Mercati, Macelli Comunali, ecc.)
Il lavoro eseguito nei giorni considerati festivi dalla legge la maggiorazione e' del 50% della tariffa.
Per il lavoro urgente richiesto fuori dalle ore di mercato la maggiorazione e' del 100% della tariffa.

2) STIVAGGI E PERCORSI
Il percorso e' compreso entro i mt. 15; per ogni tratto ulteriore di mt. 15 indivisibili L. 140 in piu' al q.le.
lo stivaggio e disistivaggio delle merci sui veicoli, automezzi e magazzini gia' compresi nelle tariffe, si intende fino a mt. 1,80; da mt. 1,80 a mt. 3, L. 140 in piu' al q.le.
Per ogni gradino sia in salita che in discesa a partire dal 3^ L. 50 ciascuno in piu' al q.le.

3) INDENNITA' DI ATTESA O TRASFERTA
Se il periodo intercorso tra il momento ordinato dal committente per l'inizio dei lavori e quello in cui il lavoro stesso ha effettivo inizio e'superiore ad un'ora, non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi e' dovuta una indennita' nella misura di L. 13.961 ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre la prima.
A tale effetto e' considerato trascorso in attesa il tempo impiegato in viaggio in caso di lavoro fuori dal centro abitato con mezzi messi a disposizione dal committente e l'indennita' decorre, come nel caso precedente, dopo la prima ora.
La stessa indennita' di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volonta' dei lavoratori, non venga effettuata l'operazione per la quale erano stati chiamati.
Detto compenso sara' corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione del committente a partire dal momento per il quale il servizio stesso e' stato ordinato per la esecuzione dal committente medesimo.
I facchini sono responsabili dei danni che possono arrecare.

4) ONERI ASSICURATIVI PREVIDENZIALI FERIE GRATIFICA ecc.
Le tariffe suddette sono comprensive di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, che sono stati valutati nella misura del 41% delle tariffe base, e della maggiorazione del 20% sempre della tariffa base, per ferie, gratifica natalizia e festivita' infrasettimanali.

TARIFFE AD ECONOMIA

In considerazione delle difficolta' che si incontrano per l'applicazione delle tariffe tabellari:

a) Nelle operazioni di carico e scarico di merci voluminose, ingombranti od anche di piccole partite relative a merci frazionate per qualita' di imballo;

b) In movimenti vari di merci;

c) In alcune operazioni interne dei magazzini o dei piazzali non contemplate dalle tariffe;

d) Nella consegna o nel ricevimento di merci al dettaglio;

e) Nelle operazioni neccessarie per pervenire alla pesatura;

f) Nelle operazioni preliminari o complementari di particolari carichi o scarichi, e' data facolta' alle Aziende, senza che cio' importi deroga alcuna alla disciplina del lavoro autonomo prevista dall'art. 2.222 del C.C. di avvalersi dell'opera dei facchini, da retribuirsi con compenso forfettario nelle modalita' e misure seguenti:

1) Per prestazioni di durata superiore a 4 ore e pari a 8 ore continuative...........................	* L.	224255	EURO	115,82
2) Per prestazioni di durata inferiore o pari a 4 ore ore continuative..................................	* L.	125490	EURO	64,81
3) MAGGIORAZIONI				
lavoro eseguito in economia oltre le 8 ore maggiorazione delle tariffe del 20%..................	* L.	33639	EURO	17,37 l'ora
lavoro eseguito in economia nelle ore notturne maggiorazione delle tariffe del 75%..............	* L.	49056	EURO	25,34 l'ora
lavoro eseguito in economia nei giorni festivi maggiorazione delle tariffe .. del 50% di cui ai ...				
punto 1	* L.	42048	EURO	21,72 l'ora
punto 2	* L.	47059	EURO	24,30

* PER LAVORO NOTTURNO SI INTENDE QUELLO ESEGUITO DALLE ORE 2E OIRE 22 ALLE ORE 6

SETTORE TESSILE PRATESE

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, F RACCORDATI E PIAZZALI		
A) Manufatti tessili in partenza			
1) Operazioni di ritiro e consegna a magazzino compreso il trasporto per conto di Case di Spedi izioni:			
- per tessuti in genere in balle, rotoli o per merci aventi un rapporto peso/volume non superiore a 1:6 (cioe' oltre Kg. 166 al metro cubo))	L. 5766	EURO	2,98 al q.le
- per scatole e scatoloni di tessuti gommati, coperte, confezioni, maglieria, filati in matasse per maglieria od altre merci normalmente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rappor orto peso/volume superiore ad 1:6 e fino a 1:10 (cioe' da Kg. 100 a Kg.166 al metro cubo)	L. 7536	EURO	3,89 al q.le
- per tappeti con pelo, tessuto tipo orsetto, od altre merci eccezionalmente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rapporto peso/volume superiore ad 1:10 (cioe' fino a Kg. 100 al metro cubo)	L. 9339	EURO	4,82 al q.le
2) Operazioni di ritiro da stabilimento a vagone, automezzo o container, compreso il trasporto per conto di Case di Spedizione, riguardanti partite comunemente definite a 'groupage' e destinate sia al traffico Europeo via terra, sia all'esportazione via mare.			
a) partite di peso fino a 50 q.li			
per tessuti in genere in balle, rotoli o per merci aventi un rapporto peso/volume non superiore a 1:6 (cioe' oltre Kg. 166 al metro cubo))	L. 8149	EURO	4,21 al q.le
- per scatole e scatoloni di tessuti gommati, coperte, confezioni, maglieria, filati in matasse per maglieria od altre merci normalmente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rappor orto peso/volume superiore ad 1:6 e fino a 1:10 (cioe' da Kg. 100 a Kg.166 al metro cubo)	L. 9702	EURO	5,01 al q.le
- per tappeti con pelo, tessuto tipo orsetto, od altre merci eccezionalmente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rapporto peso/volume superiore ad 1:10 (cioe' fino a Kg. 100 al metro cubo)	L. 11505	EURO	5,94 al q.le

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, F RACCORDATI E PIAZZALI	
b) partite di peso oltre 50 q.li		
per tessuti in genere in balle, rotoli o per merci aventi un rapporto peso/volume non superiore a 1:6 (cioe' oltre Kg. 166 al metro cubo))...	L. 7020	EURO 3,63 al q.le
- per scatole e scatoloni di tessuti gommati, coperte, confezioni, maglieria, filati in matasse per maglieria od altre merci normalmente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rappor rto peso/volume superiore ad 1:6 e fino a 1:10 (cioe' da Kg. 100 a Kg.166 al metro cubo)...............................	L. 8869	EURO 4,58 al q.le
- per tappeti con pelo, tessuto tipo orsetto, od altre merci eccezionalmente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rapporto peso/volume superiore ad 1:10 (cioe' fino a Kg. 100 al metro cubo)........................	L. 10655	EURO 5,50 al q.le
- per partite di sfilacciati e filati in colli pressati di oltre 100 q.li...................	L. 5910	EURO 3,05 al q.le
NOTA ESPLICATIVA Le tariffe di cui alla presente lettera b saranno applicate anche per le partite uniche a vagone completo, qualunque sia il loro peso.		
3) Carico da magazzino a vagone e/o camion:		
Per merci normali............................	L. 2481	EURO 1,28 al q.le
Per merci voluminose.........................	L. 3664	EURO 1,89 al q.le
4) Carico merci stabilimento cliente:		
Per merci normali............................	L. 3749	EURO 1,94 al q.le
Per merci voluminose.........................	L. 4622	EURO 2,39 al q.le
Per merci eccezi ionalmente voluminose	L. 4989	EURO 2,58 al q.le
Per carichi incompleti presso Ditta: Per merci normali minimo tassabile q.li 80 per ogni carico parziale.		
Per merci voluminose minimo tassabile q.li 40 per ogni carico parziale.		
5) Per operazioni di ritiro e consegna da magazzino o stabilimento cliente, per conto di Case di Spedizione: - per le prime bollette di accompagnamento: minimo tassabile Kg. 100		
- per successive bollette: minimo tassabile Kg. 50		

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	F	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI			
6) Per ritiri e consegne presso le ditte in località AGLIANA, CALENZANO, MONTEMURLO, VAIANO, POGGIO A CAIANO e MONTALE: per ogni viaggio oltre al prezzo corrispondente alle relative tariffe di cui sopra......	*	L.	33812	EURO	17,46 a viaggio
B) MATERIE PRIME TESSILI	*				
1) Balle o colli di stracci o di fibre sintetiche pressati: carico e scarico da vagone a magazzino compreso il trasporto.........................	*	L.	2995	EURO	1,55 al q.le
2) Balle di lana pressate o non, sfilacciati voluminosi, fibre sintetiche in scatole: carico e scarico da vagone a magazzino compreso il trasporto.........................	*	L.	3499	EURO	1,81 al q.le
3) Stracci alla rinfusa e in sacchetti: carico e scarico da vagone a magazzino compreso il trasporto.........................	*	L.	6708	EURO	3,46 al q.le
4) Se il trasporto di cui ai punti 1 , 2 e 3 viene effettuato nei comuni di: VAIANO, CALENZANO, MONTEMURLO, CAMPI BISENZIO, AGLIANA-POGGIO A CAIANO, MONTALE e nelle frazioni del comune di Prato, maggiorazione pari a...	*	L.	605	EURO	0,31 al q.le
N.B. si intendono per frazioni i luoghi al di fuori dei cartelli indicatori del territorio cittadino.	*				
5) Per carico di stracci alla rinfusa e in sacchetti, da vagone a camion....................	*	L.	4503	EURO	2,33 al q.le
6) Operazioni di smistamento interno magazzino con disistivaggio e stivaggio fino alla terza e e carico c o scarico di colli di casse o balle, da magazzino ad automezzo e vagone o viceversa..................................	*	L.	1767	EURO	0,91 al q.le
7) Per operazioni di smistamento..............	*	L.	1092	EURO	0,56 al q.le
8) Per scarico delle materie prime tessili dal containers in stazione; oltre alle tariffe di cui ai punti precedenti: Maggiorazione pari a........................	*	L.	1184	EURO	0,61 al q.le
9) Per svuotamento containers presso le ditte...	*	L.	2708	EURO	1,40 al q.le
10) Per le operazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 8 e 9, quando sia richiesta l'abbarcatura: Maggiorazione pari a	*	L.	1123	EURO	0,58 al q.le
11) Per smistamento di carri che contengono due sole partite a forfait.....................	*	L.	53076	EURO	27,41 l'uno

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, F RACCORDATI E PIAZZALI

PER QUALSIASI TIPO DI MANUFATTO IN IMPORTAZIONE DEVONO ESSERE APPLICATE LE TARIFFE CONVENUTE PER L'ESPORTAZIONE.

MAGAZZINI GENERALI DI PRATO

		Lire		Euro
1) Scarico di mezzi di trasporto di qualsiasi tipo posti all'interno dei Magazzini Generali, introduzione previa pesatura, ed abbarcatura di:				
a) Balle o colli di stracci o di fibre sintetiche, balle di lana, fibre sintetiche in scatole, tessuti (palettizzati)...............	L.	1296	EURO	0,67 al q.le lordo indiv.
b) Tessuti jeans e filato in scatole...........	L.	1633	EURO	0,84 al q.le lordo indiv.
c) Tessuti, tessuti voluminosi, confezioni, pellame, cuoio, prodotti chimici in genere......	L.	2642	EURO	1,36 al q.le lordo indiv.
d) Stracci alla rinfusa o in sacchetti.........	L.	2811	EURO	1,45 al q.le lordo indiv.
2) Per il trasbordo di qualsiasi tipo di merce da vagone a camion o viceversa si intendono due operazioni ben distinte di carico e di scarico.				
3) Spostamento di merci all'interno di uno stesso locale di deposito compresa la riabbarcatura: Per merci di cui al punto 1....................	L.	1105	EURO	0,57 al q.le
4) Spostamento di merce da un locale di deposito ad un altro nell'ambito del recinto compresa la riabbarcatura e l'eventuale impiego di automezzi forniti dai facchini: Per merci di cui al punto 1....................	L.	1907	EURO	0,99 al q.le
5) Per scarico o carico o spostamenti di macchinario o di altri materiali contenuti in colli di peso o di dimensioni tali da rendere necessario l'impiego della gru ai compensi di cui al punto 1 verra' aggiunto un ulteriore compenso per l'uso della gru stessa sulla base della seguente tariffa oraria tenendo conto che dopo la prima ora la tariffa medesima e' divisibile di 30 minuti in 30 minuti........................	L.	81682	EURO	42,19

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI		SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, F RACCORDATI E PIAZZALI		
6) Servizio di spostamento di vagoni ferroviari su binario raccordato, consistente per ogni vagone nelle manovre neccessarie per la messa sotto carico e per il posizionamento sul binario di uscita e nella ripiegatura dei copertoni con trasporto degli stessi in Stazione di Prato....	L.	10076	EURO	5,20
7) Per scarico di merci giunte in containers: oltre alla normale prestazione di cui ai punti 1, 2, 3, si aggiungera' una quota fissa per				
ogni container da 20 piedi	L.	28645	EURO	14,79
ogni container da 40 piedi	L.	59163	EURO	30,56
8) Nel caso in cui, a richiesta dei Magazzini Generali, ai fini dello smistamento, si rendesse necessario oltre alla normale prestazione di cui al punto 1, uno scarico preventivo prima della definitiva abbarcatura: ai compensi di cui al detto punto verra' aggiunto un ulteriore compenso di....................................	L.	1055	EURO	0,54 al q.le lordo indiv
9) Per conveniente stivatura, a richiesta dei Magazzini Generali: Per merci di cui al punto 1 maggiorazione di.........	L.	1055	EURO	0,54 al q.le
11) Per prestazioni in economia non ascrivibili a nessuna voce del tariffario per ogni ora indivisibile......................................	L.	31691	EURO	16,37

12) Per operazioni di ricerca numeri od altro che richiedano comunque la manipolazione dei singoli colli, sara' applicata la tariffa oraria.

N. B. le tariffe di cui sopra, ad eccezione di quelle di cui al punto 12 e di quelle per le quali e' previsto un compenso a parte a motivo dell'impiego della gru', sono comprensive dell'uso dei mezzi meccanici posti a disposizione del committente, dai facchini.

SALI E TABACCHI

SALE: da scalo F.S. a magazzino; carico, trasporto e e stivaggio in magazzino.....................	L.	4622	EURO	2,39 al q.le
scarico e stivaggio in magazzino................	L.	2527	EURO	1,30 al q.le
TABACCHI: da scalo F.S. a magazzino; carico, trasporto e stivaggio in magazzino.............	L.	5469	EURO	2,82 al q.le
scarico e stivaggio in magazzino.............	L.	5259	EURO	2,72 al q.le

MACELLO COMUNALE DI PRATO
Attivita'
Presa del capo vivo dalla stalla ed introdotto al poposto di macellazione, abbattitura, confezionatura del capo, pulizia visceri, insufflazione polmoni e sottocutanea, scarnitura code.

1) Bovini in genere: vitelloni (castrati o interi) manze, tori, vacche	*	L.	65014	EURO	33,58 l'uno
2) Per vitelli fino a Kg. 180 di peso vivo	*	L.	28507	EURO	14,72 l'uno
3) Per suini, comprendendo abbattitura, pelatura, pulitura, assettatura	*	L.	29104	EURO	15,03 l'uno
4) Equini, abbattitura	*	L.	65014	EURO	33,58 l'uno
5) Ovini:	*				
Agnelli	*	L.	9831	EURO	5,08 l'uno
Pecore	*	L.	16585	EURO	8,57 l'uno
Montone	*	L.	22957	EURO	11,86 l'uno
6) Per pulitura zampe, cuocitura di trippe	*	L.	18321	EURO	9,46 l'uno

04A12659

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Villaggio del Sole s.c.a.r.l.», in Pianiga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del direttore generale della direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* e non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 dicembre 2004;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa sotto elencata - ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - senza far luogo a nomina di commissario liquidatore:

«Società Cooperativa Villaggio del Sole s.c.a.r.l.», con sede in Pianiga (Venezia), via Noalese, 53, costituita per rogito notaio Alberto Tessiore in data 4 dicembre 1979, numero repertorio 23893, posizione B.U.S.C. 2095/174448.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Venezia-Mestre, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MONACO

04A12612

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* dei regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Considerato che dagli atti dell'Ufficio registro delle imprese, presso la camera di commercio industria artigianato agricoltura di Bologna e dagli atti di questa direzione, relativi alle ispezioni ordinarie biennali, si rileva che gli enti cooperativi di cui al presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-*septiesdecies* dei regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle società cooperative:

1) cooperativa Costruzione strade a r.l, con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Carlo Malaguti in data 19 marzo 1947, rep. n. 13162/5413, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 428/14951;

2) Quercia Alta a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Lanfranco Gualandi in data 30 maggio 1967, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 1408/99477, codice fiscale n. 01153590375, REA BO/184000;

3) Gutenberg e C. a r.l., con sede in Bologna, costituita in data 30 settembre 1993, tribunale di Bologna, B.U.S.C. 4311/264371, codice fiscale n. 04175480377, REA BO/349655.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorità di vigilanza, verrà informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Bologna, 13 dicembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A12615

DECRETO 14 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Col Rosetta a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 codice civile ancorché preesistenti;

Nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Col Rosetta a r.l.», con sede in Milano, via Rasori, 15;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione

generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali - Risorse umane e attività ispettiva - Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 19 settembre 2002 relativo alla società cooperativa «Edilizia Col Rosetta a r.l.», con sede in Milano, via Rasori, 15, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione);

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Col Rosetta a r.l.», sede legale Milano, via Rasori, 15 costituita per rogito notaio dott. Lainati Giovanni di Milano, in data 11 aprile 1974, rep. n. 409672, racc. n. 23969, B.U.S.C. n. 8363/131663, codice fiscale: mancante, registro ditte n. 876517, tribunale di Milano, reg. soc. n. 159358, vol. 3889, fasc. 8 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 14 dicembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A12616

DECRETO 16 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Arte d'oro piccola società cooperativa a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e M.O., ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1° dicembre 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «Arte D'oro Piccola Società Cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Arte D'oro Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Frosinone costituita a rogito notaio dott. Antonio Fucillo in data 28 gennaio 1998, repertorio 22, registro imprese n. 17397 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 1789/283658 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 16 dicembre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A12905

DECRETO 16 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «PSC Sociale progetto EOS a r.l. ONLUS», in Roccasecca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1° dicembre 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «PSC Sociale progetto EOS a r.l. ONLUS» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «PSC Sociale progetto EOS a r.l. ONLUS» con sede in Roccasecca costituita a rogito notaio dott. Mariavalentina Puca in data 15 maggio 2002, repertorio 2456, registro imprese n. 139379 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, BUSC 2389 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 16 dicembre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A12906

DECRETO 16 dicembre 2004.

Ricostituzione della Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 86/2000 del 16 dicembre 2000, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) per la provincia di Reggio Emilia;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995, relativamente alla composizione della Commissione di cui all'art. 8 della legge n. 164 del 20 maggio 1975;

Vista la circolare del M.L.P.S. n. 32/92, protocollo n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - direzione generale della previdenza e assistenza sociale - div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608 ad oggetto «regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare la previsione di cui all'art. 4 secondo cui «il numero dei componenti degli organi collegiali indicati nell'allegata tabella C - tra cui è ricompresa la citata commissione provinciale, è ridotto in modo che per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo»;

Considerato che la consistenza qualitativa e quantitativa delle aziende operanti nel settore richiede una adeguata espressione rappresentativa degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro, div. III, con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali CGIL, della CISL e della UIL di Reggio Emilia, in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le designazioni della associazione degli industriali della provincia di Reggio Emilia, dell'API di Reggio Emilia e della lega delle cooperative di Reggio Emilia, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Reggio Emilia;

Considerato che la funzione di presidente è assolta per legge dal direttore della Direzione provinciale del lavoro competente e che in caso di sua assenza o legittimo impedimento l'esigenza di assicurare l'esercizio e la continuità della predetta funzione potrà essere garantita da un funzionario dal medesimo delegato in sua sostituzione;

Decreta:

È ricostituita la Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Reggio Emilia, così composta:

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia - Presidente;

sig. Ruffini Sergio membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori CGIL;

sig.ra Gelosini Vanna supplente, in rappresentanza dei lavoratori CGIL;

sig. Cosma Rosario membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori CISL;

sig. Del Fabbro Michele supplente, in rappresentanza dei lavoratori CISL;

sig. Giovannardi Giorgio membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori UIL;

sig. Avolio Lorenzo supplente, in rappresentanza dei lavoratori UIL;

dott. Puleo Antonio membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro - Associazione industriali;

dott. Parma Alessandro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - Associazione industriali;

dott. Burani Paolo membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro - API;

dott.ssa Speziale Giuseppina supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - API;

dott.ssa Migliorin Chiara membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro - Legacoop;

dott. Ciarlini Giordano supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - Legacoop;

dott. La Costa Vito titolare, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo;

dott. Toschi Gianfranco, supplente, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

04A12808

DECRETO 21 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di quindici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, relativo alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio e che non hanno depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperative per la successiva cancellazione dal registro imprese:

1) società cooperativa «Iris» a r.l., con sede in Castellalto (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Battista Bracone di Teramo in data 21 giugno 1988, repertorio n. 33147, B.U.S.C. n. 999;

2) società cooperativa «Old man car» a.r.l, con sede in Castiglione Messer Raimondo (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Battista Bracone di Teramo in data 21 gennaio 1986, repertorio n. 17373, B.U.S.C. n. 873;

3) società cooperativa «Savit» a.r.l., con sede in Atri (Teramo), costituita a rogito notaio Luigi De Galitiis di Campli (Teramo) in data 17 aprile 1986, repertorio n. 9898, B.U.S.C. n. 890;

4) società cooperativa «Il Tiglio» a r.l., con sede in Atri (Teramo), costituita a rogito notaio Luigi De Galitiis di Campli (Teramo) in data 29 aprile 1985, repertorio n. 6532, B.U.S.C. n. 830;

5) società cooperativa « Trontomar pesca e acquacoltura» a r.l., con sede in Martinsicuro (Teramo), costituita a rogito notaio dott. Biagio Ciampini di Civitella del Tronto (Teramo) in data 20 gennaio 1987, repertorio n. 15555, B.U.S.C. n. 959;

6) società cooperativa «Iniziative Vomano 86» a r.l., con sede in Castellalto (Teramo), costituita a rogito notaio Luigi De Galitiis di Campli (Teramo) in data 5 novembre 1986, repertorio n. 12684, B.U.S.C. n. 934;

7) società cooperativa «Mondo» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni Bracone di Teramo in data 20 gennaio 1990, repertorio n. 45113, B.U.S.C. n. 1049;

8) società cooperativa «Auxilium a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni Bracone di Teramo in data 14 novembre 1986, repertorio n. 21958, B.U.S.C. n. 953;

9) società cooperativa «Avicola toro propezzanese» a r.l, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Battista Bracone di Teramo in data 14 gennaio 1982, repertorio n. 3570, B.U.S.C. n. 686;

10) società cooperativa «Guardia prima» a r.l., con sede in Notaresco (Teramo), costituita a rogito dal notaio Giovanni Di Gianvito di Roseto degli Abruzzi (Teramo) in data 7 luglio 1981, repertorio n. 114330, B.U.S.C. n. 643;

11) società cooperativa «Azzurra 86» a r.l., con sede in Pineto (Teramo), costituita a rogito dal notaio Luigi De Galitiis di Campli (Teramo) in data 21 agosto 1986, repertorio n. 11956, B.U.S.C. n. 909;

12) società cooperativa «Salus» a r.l., con sede in Montefino (Teramo), costituita a rogito dal notaio Giovanni Bracone di Teramo in data 8 aprile 1986, repertorio n. 18705, B.U.S.C. n. 881;

13) società cooperativa «Alto salinello» a r.l., con sede in Civitella del Tronto (Teramo), costituita a rogito notaio Pietro Di Marco di Teramo in data 31 ottobre 1988, repertorio n. 1019, B.U.S.C. n. 1053;

14) società cooperativa «Unitrans» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni Bracone di Teramo, in data 21 ottobre 1987, repertorio n. 27983, B.U.S.C. n. 993;

15) società cooperativa «Abruzzo informatica» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Pietro Di Marco di Teramo, in data 25 novembre 1993, repertorio n. 12341, B.U.S.C. n. 1114.

Si comunica che, chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro-servizio politiche del lavoro, Vico del Canto, 21 - 64100 Teramo, opposizione, debitamente motivata e documentata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente il relativo provvedimento di cancellazione delle cooperative sopra elencate dal registro medesimo.

Teramo, 21 dicembre 2004

Il direttore provinciale: PETROCELLI

04A12807

DECRETO 22 dicembre 2004.

Nomina della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, che prevede l'istituzione presso ogni provincia della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro;

Considerata la mutata situazione delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Varese;

Considerato che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nell'ambito provinciale risulta essere delle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL e UGL, sia dal punto di vista delle autonome articolazioni locali, sia della partecipazione nella trattazione delle vertenze collettive ed individuali;

Verificato, in fase istruttoria, che le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative su tutto il territorio provinciale risultano essere rispettivamente: UNIVA - API - CNA - Associazione artigiani - UNIASCOM - CGIL - CISL - UIL e UGL;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti proposte dalle suddette associazioni;

Ritenute di dover procedere ad un aggiornamento della composizione della Commissione provinciale di conciliazione di Varese;

Decreta

la nomina dei membri della nuova Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese che risulta, pertanto, così composta:

per i datori di lavoro

membri effettivi:

Accardo Alessia, UNIVA - Varese;

Piatti Luca, API - Varese;

Macchi Anna, CNA - Varese;

Martignoni Maria Vittoria, UNIASCOM - Varese;

membri supplenti:

Crespi Valentina, UNIVA - Varese;

Sironi Antonio, API - Varese;

Aletti Alemagna Giuseppe, C.G.I.A. - Associazioni artigiani;

Contri Corrado, UNIASCOM - Busto Arsizio;

per i lavoratori

membri effettivi:

Bani Camillo, CGIL;

Gioeli Carmelo, CISL;

D'Antone Pietro, UIL;

Maranzana Enrico, UGL;

membri supplenti:

Molinari Roberto, CGIL;

Botturi Sesto, CISL;

Zonca Alberto, UIL;

Bernasconi Barbara, UGL.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 22 dicembre 2004

Il dirigente: BUONOMO

04A12902

DECRETO 22 dicembre 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa e limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visti gli atti d'ufficio e le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperative di cui all'allegato elenco, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che, entro il termine previsto, è pervenuta opposizione da parte della Cooperativa edilizia spazio città, partita I.V.A. 02416440754, avverso l'avviso di istruttoria pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 2004, n. 262;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso di istruttoria nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 2004, n. 262, da parte delle cooperative in calce elencate;

Decreta:

Le società cooperative:

1) «Lavorazione e commercializzazione prodotti agricoli Salento - Società cooperativa a r.l.», con sede in Recale (Lecce), via Principe di Napoli, 58 - costituita in data 24 luglio 1972 - partita IVA 00542520754 - n. posizione 902/121240;

2) «Multi-Service piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Casarano (Lecce), via Canova, 46 - costituita in data 11 gennaio 1999 - partita IVA 03310200757 - n. posizione 3625/287016;

3) «Lupiae 2000 - Società cooperativa di servizi a r.l.», con sede in Lecce, via Marugi, 11 - costituita in data 10 dicembre 1999 - partita IVA 03418880757 - n. posizione 3884/9295496;

4) «Vivere la terza età - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Lecce, via Siracusa, 22 - costituita in data 30 gennaio 2003 - partita IVA 03693740755 - n. posizione 4181/310314,

sono sciolte per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Lecce, 22 dicembre 2004

Il dirigente: D'ORIA

04A12903

DECRETO 27 dicembre 2004.

Aggiornamento delle tariffe minime dei lavori di facchinaggio per la provincia di Ravenna per l'anno 2005.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Visto l'accordo sul costo del lavoro del 3 luglio 1993;

Vista la circolare n. 39/97 (laddove prevede che per la determinazione delle tariffe minime si debba fare riferimento alle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero da accordi stipulati da organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative oltre agli oneri complessivi di impresa);

Visto l'incremento medio del tasso di inflazione;

Viste le determinazioni dell'Osservatorio sulle attività di facchinaggio in merito alla necessità di stabilire una tariffa con valenza annuale;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe provinciali dei lavori di facchinaggio;

Considerato che per l'anno 2004 le tariffe minime corrispondevano a € 15,24;

Decreta

di fissare le nuove tariffe minime dei lavori di facchinaggio con decorrenza 1° gennaio 2005, in vigore per l'anno 2005, nella seguente misura:

A) Tariffe in economia: € 15,58;

B) Tariffe a cottimo: aumento del 2,2%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 27 dicembre 2004

Il direttore provinciale: CARBONE

05A00015

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia papiniano - Società per azioni a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero della attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminati il verbale ispettivo del 14 settembre 2004 e la documentazione agli atti di questa Direzione provinciale, dai quali risulta che la sottoelencata società cooperativa trovasi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

Dispone

lo scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, della società «Cooperativa edilizia papiniano - Società per azioni a r.l.», con sede legale in Torino - via Corte d'appello n. 16, costituita per rogito notaio dott. Astore Pietro in data 9 febbraio 1952, iscritta al n. 205/52 del registro delle società del Tribunale di Torino, BUSC n. 344.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A12904

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 dicembre 2004.

Nomina del commissario straordinario della «Tecnodiffusione trade S.r.l.» in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 2 novembre 2004 con il quale il Tribunale di Pisa ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti

della Tecnodiffusione trade S.r.l. in liquidazione del Gruppo CMS, con sede in Ponsacco (Pisa), via Firenze n. 2/4;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 2004 con il quale il dott. Massimo Catarsi è nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della Computer manufacturing service S.p.A. (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2004 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del Comitato di sorveglianza nella procedura della Tecnodiffusione trade S.r.l. in amministrazione straordinaria, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Tecnodiffusione trade S.r.l. è nominato commissario il dott. Massimo Catarsi, nato a Pisa il 3 settembre 1950, ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 30 luglio 2004 per la Computer manufacturing service S.p.A.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Pisa;

alla Camera di commercio di Pisa per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Toscana;

al Comune di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12508

DECRETO 2 dicembre 2004.

Nomina del commissario straordinario della «Syspoint S.r.l.» in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 2 novembre 2004 con il quale il Tribunale di Pisa ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della Syspoint S.r.l. in liquidazione del Gruppo CMS, con sede in Ponsacco (Pisa), via Firenze n. 2/4;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 2004 con il quale il dott. Massimo Catarsi è nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della Computer manufacturing service S.p.A. (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2004 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del Comitato di sorveglianza nella procedura della Syspoint S.r.l. in amministrazione straordinaria, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Syspoint S.r.l. è nominato commissario il dott. Massimo Catarsi, nato a Pisa il 3 settembre 1950, ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 30 luglio 2004 per la Computer manufacturing service S.p.A.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Pisa;

alla Camera di commercio di Pisa per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Toscana;

al Comune di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12509

DECRETO 2 dicembre 2004.

Nomina del commissario straordinario della «Vobis microcomputer S.p.a.» in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 2 novembre 2004 con il quale il Tribunale di Pisa ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della Vobis microcomputer S.p.A. in liquidazione del Gruppo CMS, con sede in Ponsacco (Pisa), via Firenze n. 2/4;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 2004 con il quale il dott. Massimo Catarsi è nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della Computer Manufacturing service S.p.A. (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2004 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del Comitato di sorveglianza nella procedura della Vobis Microcomputer S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Vobis microcomputer S.p.A. è nominato commissario il dott. Massimo Catarsi, nato a Pisa il 3 settembre 1950, ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 30 luglio 2004 per la Computer manufacturing service S.p.A.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Pisa;

alla Camera di commercio di Pisa per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Toscana;

al Comune di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12510

DECRETO 2 dicembre 2004.

Nomina del commissario straordinario della «Tecnodiffusione Italia S.p.a.» in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 2 novembre 2004 con il quale il Tribunale di Pisa ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della Tecnodiffusione Italia S.p.A. in liquidazione del Gruppo CMS, con sede in Ponsacco (Pisa), via Firenze n. 2/4;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 2004 con il quale il dott. Massimo Catarsi è nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della Computer manufacturing service S.p.A. (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2004 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del Comitato di sorveglianza nella procedura della Tecnodiffusione Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Tecnodiffusione Italia S.p.A. è nominato Commissario il dott. Massimo Catarsi, nato a Pisa il 3 settembre 1950, ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 30 luglio 2004 per la Computer manufacturing service S.p.A.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Pisa;

alla Camera di commercio di Pisa per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Toscana;

al Comune di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12511

DECRETO 2 dicembre 2004.

Nomina del commissario straordinario della «Vobis network S.p.a.» in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 2 novembre 2004 con il quale il Tribunale di Pisa ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della Vobis network S.p.A. in liquidazione del Gruppo CMS, con sede in Ponsacco (Pisa), via Firenze n. 2/4;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 2004 con il quale il dott. Massimo Catarsi è nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della Computer manufacturing service S.p.A. (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2004 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del Comitato di sorveglianza nella procedura della Vobis network S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Vobis network S.p.A. è nominato commissario il dott. Massimo Catarsi, nato a Pisa il 3 settembre 1950, ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 30 luglio 2004 per la Computer manufacturing service S.p.A.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Pisa;

alla Camera di commercio di Pisa per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Toscana;

al Comune di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12512

DECRETO 13 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Fratelli d'Italia - Piccola soc. coop. a r.l.», in Gatteo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Fratelli d'Italia - Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gatteo (Forlì), codice fiscale 02581200405 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Silvia Romboli, nata a Forlì il 22 settembre 1967 e domiciliata a Forlimpopoli (Ferrara) in via Baldini, n. 4/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12683

DECRETO 20 dicembre 2004.

Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2005/2006.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto luogotenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative e loro consorzi per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002;

Ritenuto necessario procedere per il biennio 2005/2006 alla determinazione della misura del contributo anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione degli stessi enti verrà corrisposto per il biennio 2005/2006 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 30 dicembre 1998, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

a. € 260,00: enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100, capitale sottoscritto non superiore a € 5.160,00 e fatturato non superiore a € 75.000,00;

b. € 630,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 e non superiore a 500, capitale sottoscritto superiore a € 5.160,00 e non superiore a € 40.000,00 e fatturato superiore a € 75.000,00 e non superiore a € 300.000,00;

c. € 1.250,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a 500, capitale sottoscritto superiore a € 40.000,00 e fatturato superiore a € 300.000,00 e non superiore a € 1.000.000,00;

d. € 1.600,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a 500, capitale sottoscritto superiore a € 40.000,00 e un fatturato superiore a € 1.000.000,00 e non superiore a € 2.000.000,00;

e. € 2.200,00 enti cooperativi con un fatturato superiore a € 2.000.000,00.

Art. 2.

La collocazione in una delle fasce *a)*, *b)*, *c)* richiede il possesso dei tre parametri ivi previsti.

Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2004.

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera *a)* dell'art. 2425 del codice civile.

Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all'incremento di valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore della produzione» di cui alla lettera *a)* dell'art. 2425 del codice civile.

Art. 3.

I contributi così determinati verranno aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per gli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non verrà applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.

Art. 4.

Come disposto dall'art. 20, comma *c)* della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi del precedenti articoli 1 e 3 verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 5.

Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 260,00 le cooperative che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2005/2006.

Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Il termine del pagamento per le cooperative di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data della notifica del contributo.

Sono esonerate dal pagamento del contributo le cooperative iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2005;

Art. 6.

Per le cooperative che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà alla riscossione coattiva tramite ruoli, decorso il termine di trenta giorni dalla notifica dell'accertamento d'ufficio, ai (sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998. Nei confronti di tutti gli enti inadempienti verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 come modificato dall'art. 42 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà determinato il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo.

Roma, 20 dicembre 2004

p. *Il Ministro:* GALATI

ALLEGATO

Alla Direzione Provinciale del Lavoro
di ________________

Servizio Politiche del Lavoro
Area Cooperazione

Via ______________

Tel. ______________

Fax ______________

OGGETTO: Dichiarazione parametri per il calcolo del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie – Biennio __________

SOCIETA' COOPERATIVA

Ragione Sociale ______________________________

Indirizzo ______________________________

Comune e C.A.P. ______________________________

B.U.S.C. (ove esistente) ______________________________

Codice fiscale ____________________ **Sezione di appartenenza** ____________

Data costituzione ______________ **Data termine** ______________

Data omologa (solo per le società costituite nel corso del biennio o nell'anno precedente) ____________

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e Nome ______________________________

Indirizzo ______________________________ **Tel.** ____________

Comune e C.A.P. ______________________________

Carica rivestita

Presidente	Vice Presidente	Liquidatore	Presidente del Collegio Sindacale	Altro (Specificare)
☐	☐	☐	☐	☐

DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE SOCIETARIA

A - Società cooperativa in liquidazione ordinaria ☐

A 1 - Bilancio finale di liquidazione depositato presso la C.C.I.A.A. ☐ **Data** ☐
(allegare copia recante il timbro di avvenuto deposito)

B - Società cooperativa in liquidazione coatta amm.va ☐
(allegare copia decreto)

C - Società cooperativa per la quale è stato proposto lo scioglimento d'ufficio senza liquidatore ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. ☐

D - Società cooperativa nei cui confronti è stato decretato lo scioglimento d'ufficio con liquidatore ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. ☐
(allegare copia decreto di nomina del liquidatore)

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO BIENNALE _______ (*)

Riportare i dati al 31dicembre precedente l'inizio del biennio:

Fatturato ______________________

Soci n° ______________________

Capitale Sociale versato ______________________

(*) Sono esonerate dalla compilazione e dal versamento:

- le società cooperative di cui ai punti A1, B, C e D.

Firma del Presidente del Collegio Sindacale **Firma del Legale Rappresentante**

______________________ ______________________

Luogo e data

____

05A00005

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1º dicembre 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Agriparadigma Srl» autorizzato con decreto 12 gennaio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2004, con il quale autorizza il laboratorio Agriparadigma Srl, ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 24 novembre 2004, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 12 gennaio 2004;

Decreta:

Articolo unico

Il laboratorio Agriparadigma Srl, ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224 è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, per le sotto elencate prove di analisi:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Pesticidi e bifenili clorurati (PCB)	UNI EN 1528/1-2-3-4 /Aprile 1997
Determinazione qualitativa e quantitativa di organismi modificati geneticamente (OGM)	009 AGRI 2003 Rev 7
Solventi aromatici : toluene, benzene, etilbenzene, stirene, xileni-Metodo GC-MS	002 AGRI 2002 Rev 4
Determinazione dei tocoferoli	NGD C69 1985
Residui di organoclorurati: Alfa-HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Lindano (gamma-HCH), Eptacloro, Aldrin, Eptacloro epossido, Quintozene, Metossicloro, Pertane, DDT e isomeri.	203 AGRI 2003 Rev 3
Residui di organofosforati: Azinfos etile, Clorpirifos, Eptenofos, Formotion, Fosfamidone, Protoato, Pirazofos, Triazofos, Disulfoton, Tetraclorvinfos, Pirimifos etile, Azinfos metile, Clorpirifos metile, Fention, Fenitrotion, Parathion metile, Metidation, Piridafention, Isofenfos, Fenclorfos, Ethion, Bupirimate, Bromofos etile, Dimetoato, Fonofos, Fentoato, Parathion, Metamidofos, Quinalfos, Clormefos, Fenamifos, Sulfotep, Buprofezin, Bromofos metile, Diazinone, Fosalone, Forate, Pirimifos metile, Malathion, Triclorfon, Carbofenothion, Clorfenvifos, Vamidothion, Tolclofos metile, Tionazin, Acefate, Diclorvos, Etoprofos, Fenazaquin, Fosmet, Monocrotofos, Mevinfos, Ometoato, Pirimetanil, Profenofos, Cadusafos, Cumafos, Etrimfos, Iodofenfos, Mecarbam, Paraoxon etile, Terbufos, Foxim.	202 AGRI 2003 Rev 3
Acidi grassi composizione	GU CEE L 248 05/09/91 All 10 A
Acidità oleica	GU CEE L 248 05/09/91 All 2
Acidità totale (Acidi grassi liberi)	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All. 2
Analisi gascromatografica degli esteri metilici e degli acidi grassi	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All X
Analisi spettrofotometrica	GU CEE L 248 05/09/91 All 9
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All 9
Numero di perossidi	Reg 2568/91/CEE 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All. 3
Perossidi	GU CEE L 248 05/09/91 All 3
Determinazione del contenuto degli steroli mediante gascromatografia con colonna capillare	NGD C72 1989
Determinazione della composizione degli steroli mediante gascromatografia con colonna capillare	NGD C71 1989

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12516

DECRETO 6 dicembre 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Enoconsult Srl», in Roma, autorizzato con decreto 2 febbraio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2004 con il quale autorizza il laboratorio Enoconsult Srl, ubicato in Roma, via Cesare Baronio n. 54, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 30 novembre 2004, ha trasmesso un nuovo elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per le prove di analisi elencate nella succitata nota, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco delle prove di analisi relative al laboratorio Enoconsult Srl;

Decreta:

Articolo unico

Il laboratorio Enoconsult Srl, ubicato in Roma, via Cesare Baronio n. 54 è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per le sotto elencate prove di analisi:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acido L-malico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.19
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.13 punto 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.14
Acido citrico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.17
Acido L-lattico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.18 punto 2
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.22 punto 2
Alcol metilico	Metodi ufficiali di analisi per i mosti, vini, aceti - MAF DM 12/03/1986 G.U 14/07/1986
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.25 punto 2.3
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.25 punto 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All. 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.11
Densità 20/20 °C e massa volumica	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.1 punto 5.2
Esame microscopico	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 SO Ministero per l'Agricoltura e Foreste All II
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 SO Ministero per l'Agricoltura e Foreste All I
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All. 4
pH	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All. 24
Solfati	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All 12 punto 3
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All. 3 punto 5.2 + REG CEE 128/04 23/01/2004 GU CE L19 27/01/04 All. 4 bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12515

DECRETO 13 dicembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», con decreto 13 giugno 2001 è stata prorogata fino al 22 gennaio 2005;

Considerato che la Federazione nazionale delle cooperative agricole ed agroalimentari, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia, con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, con decreto 13 giugno 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 gennaio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12514

DECRETO 28 dicembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio della denominazione San Gimignano, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e dei vini D.O.C. «San Gimignano», in San Gimignano, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate denominazioni di origine, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2001 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio della denominazione San Gimignano, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e dei vini D.O.C. «San Gimignano», con sede in San Gimignano (Siena), Villa della Rocca n. 1, e confermato l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 3 dicembre 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5 luglio 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 5 luglio 2001;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 5 luglio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 5 luglio 2001, al Consorzio della denomi-

nazione San Gimignano, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e dei vini D.O.C. «San Gimignano», con sede in San Gimignano (Siena), Villa della Rocca n. 1, a svolgere nei riguardi delle citate denominazioni le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio della denominazione San Gimignano e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A13030

DECRETO 28 dicembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Euganei», in Luvigliano di Torreglia, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 ottobre 2001 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Euganei», con sede in Luvigliano di Torreglia (Padova), viadei Vescovi n. 41, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della citata D.O.C. le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 2 dicembre 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5 ottobre 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 5 ottobre 2001;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 5 ottobre 2001 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 5 ottobre 2001, al Consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Euganei», con sede in Luvigliano di Torreglia (Padova), via dei Vescovi n. 41, a svolgere nei riguardi della citata D.O.C. le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Euganei» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A13031

DECRETO 28 dicembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario del Lambrusco Mantovano D.O.C., costituito per la tutela del vino D.O.C. «Lambrusco Mantovano» e dei vini I.G.T. «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», in Mantova, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate D.O.C. e I.G.T., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 4 luglio 2001 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio Volontario del Lambrusco Mantovano D.O.C., costituito per la tutela del vino D.O.C. «Lambrusco Mantovano» e dei vini I.G.T. «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», con sede in Mantova, via Calvi n. 28, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate D.O.C. e I.G.T.;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 30 novembre 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 4 luglio 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 4 luglio 2001;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 4 luglio 2001 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 4 luglio 2001, al Consorzio Volontario del Lambrusco Mantovano D.O.C., costituito per la tutela del vino D.O.C. «Lambrusco Mantovano» e dei vini I.G.T. «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», con sede in Mantova, via Calvi n. 28, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate D.O.C. e I.G.T., nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Volontario del Lambrusco Mantovano D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A13032

DECRETO 28 dicembre 2004.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del vino D.O.C. «Colli Lanuvini» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 27 aprile 2004 dal Consorzio tutela del vino D.O.C. «Colli Lanuvini», con sede in Genzano di Roma (Roma), Piazza della Repubblica n. 14, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 30 novembre 2004 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela del vino D.O.C. «Colli Lanuvini», con sede in Genzano di Roma (Roma), Piazza della Repubblica n. 14, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 30 novembre 2004.

Art. 2.

Il Consorzio tutela del vino D.O.C. «Colli Lanuvini» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela del vino D.O.C. «Colli Lanuvini» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A13033

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 settembre 2004.

Integrazione all'articolo 9 (istituzione di nuove università non statali legalmente riconosciute), del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;

Vista la ministeriale n. 1643 del 4 dicembre 2003;

Viste le proposte presentate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, ai Comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 ed i pareri resi dagli stessi;

Vista la ministeriale n. 647 del 24 maggio 2004 inviata al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Tenuto conto della relazione predisposta dal Comitato (doc. 18/04);

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

Vista la nota n. 45/46 del 6 agosto 2004, inviata dal presidente della Fondazione Kore, contenente precisazioni relative all'istanza per l'istituzione della Libera Università della Sicilia Centrale «Kore, con sede in Enna, nella quale si sottolinea che la proposta in oggetto è stata avanzata per l'istituzione di un'Università non statale legalmente riconosciuta e non per altre finalità;

Ritenuto di dover integrare l'art. 9 del predetto decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute, con l'inserimento della predetta Università;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, dopo «Università degli studi di Scienze Gastronomiche non statale legalmente riconosciuta, con sede a Pollenzo (Cuneo) (promotore: Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo), con il corso di laurea in Scienze Gastronomiche (classe 20)», va aggiunto:

Libera Università della Sicilia Centrale Kore non statale legalmente riconosciuta, con sede a Enna (promotore: Fondazione Kore, con sede a Enna), con i corsi di:

laurea in economia e marketing delle produzioni agroalimentari (classe 17), dall'a.a. 2004-2005;

laurea in sistemi turistici integrati (classe 39), dall'a.a. 2005-2006;

laurea specialistica in economia aziendale (classe 64/S), dall'a.a. 2007-2008;

laurea specialistica in economia e progettazione dei sistemi turistici (classe 55/S), dall'a.a. 2007-2008;

laurea in ingegneria ambientale (classe 8), dall'a.a. 2004-2005;

laurea in ingegneria telematica (classe 9), dall'a.a. 2004-2005;

laurea in architettura (classe 4), dall'a.a. 2004-2005;

laurea specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni (classe 30/S), dall'a.a. 2004-2005;

laurea specialistica in ingegneria della protezione civile (classe 28/S), dall'a.a. 2005-2006;

laurea in scienze giuridiche (classe 31), dall'a.a. 2004-2005;

laurea in studi internazionali e relazioni euromediterranee (classe 15), dall'a.a. 2004-2005;

laurea in mediazione culturale e cooperazione euromediterranea (classe 35), dall'a.a. 2004-2005;

laurea in lingue e culture contemporanee (classe 3), dall'a.a. 2004-2005;

laurea specialistica in giurisprudenza (classe 22/S), dall'a.a. 2004-2005;

laurea in scienze e tecniche psicologiche (classe 34), dall'a.a. 2004-2005;

laurea in storia e archeologia del mediterraneo (classe 13), dall'a.a. 2004-2005;

laurea in scienze della comunicazione multimediale (classe 14), dall'a.a. 2004-2005;

laurea in scienze e tecnologie dello spettacolo e della moda (classe 23), dall'a.a. 2004-2005;

laurea in scienze delle attività motorie e sportive (classe 33), dall'a.a. 2005-2006;

laurea specialistica in giornalismo (classe 13/S), dall'a.a. 2005-2006;

laurea specialistica in psicologia (classe 58/S), dall'a.a. 2005-2006;

laurea specialistica in archeologia (classe 2/S), dall'a.a. 2006-2007.

2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 settembre 2004

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 228

05A00003

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 30 novembre 2004;

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito della partecipazione del personale allo sciopero nazionale indetto dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura Generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 3 dicembre 2004 prot. n. 2359 Funz. 14 Macr. 4 Att./.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A12613

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 30 novembre 2004;

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito della partecipazione del personale allo sciopero nazionale indetto dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

L'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 2 dicembre 2004 prot. n. 2348 Funz. 14.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A12614

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, il giorno 30 novembre 2004, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A12608

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 30 novembre 2004, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A12609

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, il giorno 30 novembre 2004, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A12610

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, il giorno 30 novembre 2004, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A12611

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitogli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma nel giorno 30 novembre 2004.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma in quanto con nota protocollo n. 6378 del 3 dicembre 2004 la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di

Roma ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma nel giorno 30 novembre 2004 a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

05A00013

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Roma 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitogli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Roma 3, via di Settebagni n. 384.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio ha comunicato, con nota n. 95372 del 30 novembre 2004, che a causa dello sciopero indetto per la medesima giornata il Front-Office dell'Ufficio non ha funzionato.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

05A00014

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Telzir» (fosamprenavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C 16/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Telzir» (fosamprenavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione dell'11 maggio 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: 700 mg 60 compresse rivestite con film in flacone uso orale; 50 mg/ml sospensione orale 1 flacone 225 ml uso orale.
Titolare A.I.C.: Glaxo Group Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16/17 novembre 2004;

Vista la deliberazione n. 5 in data 2 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Telzir» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale TELZIR (fosamprenavir) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 700 mg 60 compresse rivestite con film in flacone uso orale - A.I.C. n. 036475010/E (in base 10) 12T442 (in base 32);

confezione: 50 mg/ml 60 sospensione orale 1 flacone 225 ml uso orale - A.I.C. n. 036475022/E (in base 10) 12T44G (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Telzir» (fosamprenavir) è classificata come segue:

confezione: 700 mg 60 compresse rivestite con film in flacone uso orale - A.I.C. n. 036475010/E (in base 10) 12T442 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H - prezzo ex factory (IVA esclusa) 336,30 euro; prezzo al pubblico (IVA inclusa) 555,03 euro;

confezione: 50 mg/ml 60 sospensione orale 1 flacone 225 ml uso orale - A.I.C. n. 036475022/E (in base 10) 12T44G (in base 32);

classe di rimborsabilità: H - prezzo ex factory (IVA esclusa) 90,00 euro; prezzo al pubblico (IVA inclusa) 148,54 euro.

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP-2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12976

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Dukoral» (vaccino colerico), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C 17/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Dukoral» (vaccino colerico), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 28 aprile 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/03/263/001 1 flaconcino da 3 ml; EU/1/03/263/002 2 flaconcini da 3 ml; EU/1/03/263/003 20 flaconcini da 3 ml.
Titolare A.I.C.: SBL Vaccins.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 26/27 ottobre 2004;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Dukoral» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale DUKORAL nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 1 flaconcino da 3 ml - A.I.C. n. 036561013/E (in base 10) 12VS3P (in base 32);

confezione: 2 flaconcini da 3 ml - A.I.C. n. 036561025/E (in base 10) 12VS41 (in base 32);

confezione: 20 flaconcini da 3 ml - A.I.C. n. 036561037/E (in base 10) 12VS4F (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Dukoral» è classificata come segue:

confezione: 1 flaconcino da 3 ml - A.I.C. n. 036561013/E (in base 10) 12VS3P (in base 32); classe di rimborsabilità: C;

confezione: 2 flaconcini da 3 ml - A.I.C. n. 036561025/E (in base 10) 12VS41 (in base 32); classe di rimborsabilità: C;

confezione: 20 flaconcini da 3 ml - A.I.C. n. 036561037/E (in base 10) 12VS4F (in base 32); classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

R.R. medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12977

DETERMINAZIONE 21 dicembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Viracept» (nelfinavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C 18/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Viracept» (nelfinavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 2 settembre 2002 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/197/054/004 250 mg 270 compresse rivestite con film in flacone uso orale. Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16/17 novembre 2004;

Vista la deliberazione n. 5 in data 2 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Viracept» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale VIRACEPT (nelfinavir) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 250 mg 270 compresse rivestite con film in flacone uso orale - A.I.C. n. 033281041/E (in base 10) 0ZRP0K (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Viracept» è classificata come segue:

confezione: 250 mg 270 compresse rivestite con film in flacone uso orale - A.I.C. n. 033281041/E (in base 10) 0ZRP0K (in base 32);

classe di rimborsabilità: prezzo ex factory (IVA esclusa) 347,40 euro; prezzo al pubblico (IVA inclusa) 573,35 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP-2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12975

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare, sezione di Salò.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. UDR/20645 del 25 novembre 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale è stata comunicata la causa di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare - Sezione di Salò, dal giorno 25 novembre 2004;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Servizio di pubblicità immobiliare - Sezione di Salò, è stato causato dagli eventi sismici della notte del 25 novembre 2004 che hanno reso inagibile la sede dell'Ufficio di Salò sita nel fabbricato demaniale denominato «ex Arsenale» con evacuazione del personale;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 13 dicembre 2004, prot. n. 2061, ha espresso parere favorevole in merito;

Vista la nota prot. n. 12858 del 14 dicembre 2004 dell'Ufficio provinciale di Brescia con la quale viene comunicata la riattivazione dei Servizi di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Salò dal 15 dicembre 2004;

Inviata la dovuta informazione all'Ufficio del Garante del contribuente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, Servizi di pubblicità immobiliare - Sezione di Salò dal 25 novembre 2004 al 14 dicembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 dicembre 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A12914

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 2/12898/2004 del 22 dicembre 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Como,

con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

mancato funzionamento dei servizi catastali ad esclusione di DOCFA e PREGEO;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Effettuata la dovuta comunicazione all'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. RU/22692/04 in data 22 dicembre 2004;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

mancato funzionamento dei servizi catastali ad esclusione di DOCFA e PREGEO.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Como, 22 dicembre 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A12915

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 99141 del 22 dicembre 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare della sede di Milano;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Effettuata la dovuta comunicazione all'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. RU/22706/04 in data 22 dicembre 2004;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare della sede di Milano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A12916

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del

citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 12467 del 2 dicembre 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

chiusura al pubblico dei servizi catastali;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Effettuata la dovuta comunicazione all'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. RU/22676 in data 22 dicembre 2004;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

chiusura al pubblico per l'intera giornata della sede di Brescia, via Marsala n. 25 - Servizi catastali la cui apertura era prevista dalle ore 8,30 alle 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A12917

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 6048 del 30 novembre 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

irregolare funzionamento dei servizi catastali - reparto servizi all'utenza con chiusura della sala visure per l'intera giornata;

irregolare funzionamento nel servizio di pubblicità immobiliare di Mantova con chiusura del solo servizio di accettazione delle formalità;

mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Castiglione delle Stiviere;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Effettuata la dovuta comunicazione all'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. RU/22678 in data 22 dicembre 2004;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

irregolare funzionamento dei servizi catastali - reparto servizi all'utenza con chiusura della sala visure per l'intera giornata;

irregolare funzionamento nel servizio di pubblicità immobiliare di Mantova con chiusura del solo servizio di accettazione delle formalità;

mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Castiglione delle Stiviere.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A12918

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 16345 del 30 novembre 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare della sede di Pavia nonché dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Voghera;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Effettuata la dovuta comunicazione all'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. RU/22679/04 in data 22 dicembre 2004;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare della sede di Pavia nonché dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Voghera.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A12919

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 9985 del 30 novembre 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

1) per i servizi ipotecari: mancato rilascio copie e certificati e parziale funzionamento dello sportello delle ispezioni;

2) per i servizi catastali: mancato funzionamento di volture e visure con operatore;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Effettuata la dovuta comunicazione all'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. RU/22680/04 in data 22 dicembre 2004;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

1) per i servizi ipotecari: mancato rilascio copie e certificati e parziale funzionamento dello sportello delle ispezioni;

2) per i servizi catastali: mancato funzionamento di volture e visure con operatore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A12920

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3894 del 30 novembre 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

mancato funzionamento dei servizi catastali limitatamente all'accettazione tipi;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Effettuata la dovuta comunicazione all'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. RU/22677 in data 22 dicembre 2004;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 30 novembre 2004 e specificatamente:

malfunzionamento del sistema grafico - digitale e non effettuazione del servizio accettazione tipi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A12921

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2004.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 427/04/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di consiglio del 14 dicembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il vigente regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera del 16 giugno 1998, così come modificato dalle delibere n. 316/02/CONS e n. 403/03/CONS, ed in particolare, l'art. 7 riguardante la predisposizione del bilancio di previsione, i suoi contenuti e la relativa procedura di approvazione;

Vista la propria delibera n. 426/04/CONS del 14 dicembre 2004, recante «Approvazione del documento di programmazione triennale 2005-2007»;

Vista la relazione illustrativa dell'ufficio bilancio e contabilità in relazione alla previsione per l'esercizio 2005;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Articolo unico

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2005, nei valori riportati nell'elaborato contabile nei termini finanziari di competenza e cassa.

2. Il Presidente e, nell'ambito delle proprie competenze, il direttore del servizio risorse umane e finanziarie ed il responsabile del settore bilancio e contabilità delle entrate, provvedono agli atti ed alle iniziative per l'esecuzione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 14 dicembre 2004

Il presidente: CHELI

Bilancio di Previsione 2005 - Entrate

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2004					14.181.033,82	
			Fondo di cassa presunto al 31.12.2004						17.088.286,45
I			**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
	I		**Trasferimenti da parte dello Stato**						
		1011101	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 31 Luglio 1997, n.249, art.6 punto a)	0,00	22.768.000,00	0,00	444.000,00	22.324.000,00	22.324.000,00
		1011102	Contributo legge 215 del 20/07/2004(art.9, comma 3)	0,00	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00	1.462.000,00
		1011103	Contributo operatori (Legge 14 Novembre 1995 n.481 art.2 comma 38 lettera b e legge 31 Luglio 1997, n.249, art.6 punto b)	5.400.000,00	15.400.000,00	5.485.382,00	0,00	20.885.382,00	26.285.382,00
		1011104	Contributo R.O.C.(Legge 31 Luglio n.249, art.6,comma 2)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			Totale categoria I	5.400.000,00	40.130.000,00	5.485.382,00	444.000,00	45.171.382,00	50.571.382,00
	II		**Vendita di beni e servizi**						
		1022201	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	10.000,00	205.855,83	0,00	80.855,83	125.000,00	135.000,00
		1022202	Corrispettivi per i servizi resi dall'Autorità (legge 249 del 31 Luglio 1997 art.6 comma 2)	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
		1022204	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria II	10.000,00	308.855,83	0,00	80.855,83	228.000,00	238.000,00
	III		**Redditi Patrimoniali**						
		1032210	Interessi attivi	100.000,00	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	700.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Totale categoria III	100.000,00	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	700.000,00
			Totale categoria I	5.400.000,00	40.130.000,00	5.485.382,00	444.000,00	45.171.382,00	50.571.382,00
			Totale categoria II	10.000,00	308.855,83	0,00	80.855,83	228.000,00	238.000,00
			Totale categoria III	100.000,00	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	700.000,00
			TOTALE TITOLO I	5.510.000,00	41.138.855,83	5.485.382,00	624.855,83	45.999.382,00	51.509.382,00
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
	I		**Alienazione dei beni patrimoniali**						
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		**Prelievo da fondi speciali**						
			Totale categoria II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	I		**Assunzione di mutui**						
		3013331	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3013332	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		**Depositi di terzi**						
		3023333	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
	I		**Partite di giro e contabilità speciali -**						
		4014401	Recupero anticipazioni al cassiere	0,00	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	103.292,00
		4014402	Ritenute previdenziali ed erariali sui compensi al	0,00	8.500.000,00	300.000,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00
			Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni.						
			ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Totale categoria I	0,00	8.603.292,00	300.000,00	0,00	8.903.292,00	8.903.292,00
			TOTALE TITOLO IV	0,00	8.603.292,00	300.000,00	0,00	8.903.292,00	8.903.292,00
			Riepilogo dei Titoli						
			TOTALE TITOLO I	5.510.000,00	41.138.855,83	5.485.382,00	624.855,83	45.999.382,00	51.509.382,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO IV	0,00	8.603.292,00	300.000,00	0,00	8.903.292,00	8.903.292,00
			TOTALE GENERALE TITOLI	5.510.000,00	49.742.147,83	5.785.382,00	624.855,83	54.902.674,00	60.412.674,00
			Utilizzo avanzo di amministrazione presunto		8.190.350,72			7.597.114,00	
			Utilizzo fondo di cassa presunto						7.578.848,00
			TOTALE GENERALE ENTRATE	5.510.000,00	57.932.498,55	5.785.382,00	624.855,83	62.499.788,00	67.991.522,00

Bilancio di Previsione 2005 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni		Somme risultanti Bil. 2005	
						In aumento	In diminuzione		
I			**TITOLO I**						
	I		**1)Compensi ed oneri diversi per gli Organi istituzionali**						
		1011001	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	0,00	2.977.000,00	0,00	0,00	2.977.000,00	2.977.000,00
		1011002	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	0,00	104.000,00	30.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00
		1011004	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	0,00	59.270,00	194.730,00	0,00	254.000,00	254.000,00
			Totale categoria **I**	**0,00**	**3.140.270,00**	**224.730,00**	**0,00**	**3.365.000,00**	**3.365.000,00**
	II		**2)Rimborso pese documentate ai Componenti degli Organi collegiali**						
		1021010	Rimborso spese documentate ai Componenti degli Organi collegiali	0,00	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	270.000,00
			Totale categoria **II**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
	III		**3) Segretariato Generale**						
			Spese di funzionamento						
		1031015	Compensi per collaborazioni temporanee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1031016	Spese di gestione della Segreteria Generale inerenti alle informazioni e l'acquisto di libri e pubblicazioni specializzate	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		1031019	Spese per l'attuazione di specifici programmi di attività, e relativi compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerche, per consulenze su specifici temi e problemi riguardanti il funzionamento del Segretariato Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1031022	Spese dirette di funzionamento	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		1031023	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale *	0,00	6.338,85	0,00	6.338,85	0,00	0,00
		1031024	Compensi per lavoro straordinario al personale **	0,00	20.576,50	0,00	20.576,50	0,00	0,00
			Totale categoria **III**	**0,00**	**29.915,35**	**0,00**	**29.915,35**	**0,00**	**0,00**

* confluito nel capitolo 1.05.1073

** confluito nel capitolo 1.05.1072

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
	IV		**4) Servizio giuridico**						
			Spese di funzionamento						
		1041030	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1041033	Spese per programmi di ricerche , per convenzioni, studi , consulenze, gruppi di lavoro e di collaborazione con esperti ed istituti di ricerca nazionali ed esteri	100.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	235.000,00
		1041035	Acquisto di banche dati e di pubblicazioni specializzate, raccolte di legislazione e giurisprudenza	1.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	12.000,00
		1041040	Spese dirette di funzionamento	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		1041041	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale *	0,00	3.305,26	0,00	3.305,26	0,00	0,00
		1041042	Compensi per lavoro straordinario al personale **	0,00	4.869,61	0,00	4.869,61	0,00	0,00
			Totale categoria IV	**101.000,00**	**171.674,87**	**0,00**	**25.674,87**	**146.000,00**	**247.000,00**
	V		**5) Servizio risorse umane e finanziarie**						
			Spese di funzionamento						
			Personale in attività di servizio						
		1051069	Stipendi retribuzioni ed altre indennità al personale	150.000,00	16.950.000,00	191.501,00	0,00	17.141.501,00	17.291.501,00
		1051070	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	97.000,00	4.378.310,00	306.109,00	0,00	4.684.419,00	4.781.419,00
		1051071	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	0,00	1.553.290,00	209.328,00	0,00	1.762.618,00	1.762.618,00
		1051072	Compensi per lavoro straordinario al personale	50.000,00	770.319,17	0,00	139.969,17	630.350,00	680.350,00
		1051073	Rimborso spese e trattamento di missione al personale	18.000,00	381.373,85	0,00	27.973,85	353.400,00	371.400,00
		1051074	Oneri per la costituzione del fondo per il Premio annuale individuale	0,00	1.570.000,00	200.000,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
		1051075	Compensi per lavoro straordinario al personale assegnati agli staff degli Organi Collegiali	4.000,00	168.000,00	0,00	16.000,00	152.000,00	156.000,00
		1051076	Trattamento di missione ed indennità al personale assegnato agli staff degli	43.000,00	163.000,00	0,00	16.000,00	147.000,00	190.000,00

* confluito nel capitolo 1.05.1073
** confluito nel capitolo 1.05.1072

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Organi Collegiali						
		1051077	Spese per le elezioni politiche ed amministrative (par-condicio) e conflitto di interessi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			Personale in quiescenza						
		1051078	Anticipazioni al personale per quote fondo pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1051079	Accantonamento assegni integrativi pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acquisto di beni e servizi						
		1051081	Spese per i servizi resi all'Autorità (da soggetti di Amministrazioni Pubbliche, ex legge 249/97;da soggetti delle Amministrazioni Pubbliche e da altri soggetti di organismi privati)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		1051083	Oneri connessi all'applicazione del D. L.vo 626/94 - Prevenzione e Sicurezza sul luogo di lavoro	95.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	185.000,00
		1051084	Spese per il funzionamento della Commissione di Garanzia, del Comitato Etico e del Servizio Controllo Interno	60.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	320.000,00
		1051085	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi.	48.000,00	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	318.000,00
		1051086	Canoni di locazione e oneri condominiali e servizi	0,00	4.758.000,00	0,00	0,00	4.758.000,00	4.758.000,00
		1051087	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, istallazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi.	350.000,00	550.000,00	0,00	55.000,00	495.000,00	845.000,00
			Noleggio automezzi						
		1051088	Canoni di noleggio delle attrezzature d'ufficio e del materiale tecnico	30.000,00	337.200,00	0,00	67.440,00	269.760,00	299.760,00
		1051089	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	10.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
		1051090	Spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	20.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	155.000,00
		1051091	Spese per canone fornitura energia elettrica, telefoniche, gas, acqua e canoni radiotelevisivi	0,00	900.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00

* confluito nel capitolo 1.05.1073
** confluito nel capitolo 1.05.1072

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1051092	Spese per pulizie dei locali, traslochi e facchinaggio, spese per smaltimento rifiuti solidi urbani, spese telegrafiche e postali	300.000,00	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	1.127.000,00
		1051093	Spese casuali	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		1051095	Spese per l'aggiornamento e la partecipazione a corsi indetti da Enti e organismi vari (spese per la formazione del personale)	80.000,00	373.496,00	126.504,00	0,00	500.000,00	580.000,00
		1051097	Vigilanza locali e portierato	250.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00
		1051098	Premi di assicurazioni diverse	0,00	190.000,00	0,00	20.000,00	170.000,00	170.000,00
		1051099	Acquisto di vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1051100	Spese per interconnettività ed interoperabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1051101	Spese per oneri giudiziari, liti, arbitrati, notificazioni ed oneri accessori	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
		1051102	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	50.000,00	1.200.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
		1051103	Spese per il Sistema Inform.ivo amm.ivo dell'Autorità e per il CED; acquisto materiale informatico, acquisto licenze d'uso	160.000,00	625.000,00	0,00	25.000,00	600.000,00	760.000,00
			Totale categoria V	**1.765.000,00**	**36.117.489,02**	**2.333.442,00**	**644.883,02**	**37.806.048,00**	**39.571.048,00**
	VI		**6) Servizio relazioni esterne e rapporti con la Stampa**						
			Spese di funzionamento						
		1061120	Spese per organizzazione di conferenze stampa, gestione e diffusione informazioni, forum, tavole rotonde, dibattiti, audizioni,ecc.	30.000,00	330.000,00	0,00	80.000,00	250.000,00	280.000,00
		1061121	Spese per l'Ufficio Relazioni col pubblico, comunicazione ed informazione pubblica	50.000,00	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	200.000,00
		1061122	Spese per la progettazione, aggiornamento e funzionamento del sito Internet dell'Autorità	0,00	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00
		1061123	Spese per partecipazione a convegni, mostre e congressi	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00
		1061124	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per consulenze, gruppi di lavoro e di studio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		1061126	Spese dirette di funzionamento	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

* confluito nel capitolo 1.05.1073
** confluito nel capitolo
1.05.1072

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1061128	Acquisto di libri e riviste specializzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1061131	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale *	0,00	4.603,40	0,00	4.603,40	0,00	0,00
		1061132	Compensi per lavoro straordinario al personale **	0,00	5.879,76	0,00	5.879,76	0,00	0,00
			Totale categoria VI	**90.000,00**	**940.983,16**	**0,00**	**445.983,16**	**495.000,00**	**585.000,00**
	VII		**7) Servizio Relazioni Istituzionali**						
			Spese di funzionamento						
		1071140	Spese per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro, per il funzionamento del Servizio	10.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
		1071144	Oneri di funzionamento del Consiglio Nazionale degli Utenti	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
		1071148	Spese per le attività delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni	60.000,00	823.632,74	76.367,26	0,00	900.000,00	960.000,00
		1071152	Spese per i rapporti con gli Organi Costituzionali, con le Pubbliche Amministrazioni e con le altre Autorità.	1.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	16.000,00
		1071154	Spese dirette di funzionamento	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		1071155	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale *	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
		1071156	Compensi per lavoro straordinario al personale **	0,00	1.934,93	0,00	1.934,93	0,00	0,00
			Totale categoria VII	**271.000,00**	**1.232.767,67**	**76.367,26**	**54.134,93**	**1.255.000,00**	**1.526.000,00**
	VIII		**8) Servizio relazioni comunitarie e internazionali**						
			Spese di funzionamento						
		1081162	Oneri per l'attività concernente le relazioni con le Autorità e le Amministrazioni degli Stati Esteri ed organizzazioni Comunitarie ed Internazionali	9.000,00	79.500,00	0,00	9.500,00	70.000,00	79.000,00
		1081164	Spese per gruppi di studio, di lavoro, commissioni, audizioni, convenzioni e traduzioni	16.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	52.000,00

* confluito nel capitolo 1.05.1073
** confluito nel capitolo
1.05.1072

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1081170	Spese dirette di funzionamento	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		1081172	Partecipazione ad organismi europei e mantenimento sito web IRG(IRGIS) ed Intranet (IRG-NET)	2.500,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	13.500,00
		1081173	Spese per le missioni all'estero	40.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	175.000,00
		1081174	Spese per la sede di Bruxelles	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00
		1081175	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale *	0,00	643,86	0,00	643,86	0,00	0,00
		1081176	Compensi per lavoro straordinario al personale **	0,00	432,46	0,00	432,46	0,00	0,00
			Totale categoria VIII	**67.500,00**	**292.076,32**	**0,00**	**31.076,32**	**261.000,00**	**328.500,00**
	IX		**9) Dipartimento Regolamentazione**						
			Spese di funzionamento						
		1091184	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, com.si gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro ed audizioni di competenza del Dipartimento	1.495.000,00	2.495.315,20	0,00	195.315,20	2.300.000,00	3.795.000,00
		1091190	Altre spese dirette di funzionamento	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		1091191	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale *	0,00	6.186,63	0,00	6.186,63	0,00	0,00
		1091192	Compensi per lavoro straordinario al personale **	0,00	1.332,25	0,00	1.332,25	0,00	0,00
			Totale categoria IX	**1.495.000,00**	**2.503.334,08**	**0,00**	**203.334,08**	**2.300.000,00**	**3.795.000,00**
	X		**10) Dipartimento Vigilanza e Controllo**						
			Spese di funzionamento						
		1101200	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101202	Spese per l'organizzazione del forum perm.te per la Com.ne e la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni ,ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101204	Spese per la gestione del Registro Operatori Comunicazioni	90.000,00	409.800,00	90.200,00	0,00	500.000,00	590.000,00
		1101206	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per	58.000,00	378.000,00	0,00	198.000,00	180.000,00	238.000,00

* confluito nel capitolo 1.05.1073
** confluito nel capitolo
1.05.1072

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
			convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro, di						
			competenza del Dipartimento						
		1101210	Spese per monitoraggio delle trasmissioni televisive e per il controllo degli indici di ascolto	820.000,00	1.412.000,00	0,00	12.000,00	1.400.000,00	2.220.000,00
		1101214	Spese dirette di funzionamento	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		1101221	Oneri per trattamento di missione connessi ai compiti propri del Dipartimento	0,00	30.664,10	19.335,90	0,00	50.000,00	50.000,00
		1101222	Compensi per lavoro straordinario al personale per l'unità gestione segnalazioni	0,00	8.199,81	41.800,19	0,00	50.000,00	50.000,00
			Totale categoria X	**968.000,00**	**2.239.163,91**	**151.336,09**	**210.500,00**	**2.180.000,00**	**3.148.000,00**
	XI		**11) Dipartimento Garanzie e Contenzioso**						
			Spese di funzionamento						
		1111224	Spese per l'attività istruttoria su pareri, reclami, controversie, ricorsi, sanzioni ed attività ispettive.	80.000,00	116.000,00	0,00	11.600,00	104.400,00	184.400,00
		1111228	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, com.si gli oneri per	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00
			convenzioni, studi, ricerche, documentazione consulenze						
			gruppi di lavoro, di competenza del Dipartimento						
		1111234	Acquisto di libri e riviste specializzate	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
		1111236	Spese dirette di funzionamento	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		1111237	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale *	0,00	4.711,83	0,00	4.711,83	0,00	0,00
		1111238	Compensi per lavoro straordinario al personale **	0,00	7.229,54	0,00	7.229,54	0,00	0,00
			Totale categoria XI	**100.234,00**	**228.441,37**	**0,00**	**124.041,37**	**104.400,00**	**204.634,00**
	XII		**12) Servizio tecnologie**						
			Spese di funzionamento						
		1121246	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, com.si gli oneri per	0,00	87.000,00	0,00	22.000,00	65.000,00	65.000,00

* confluito nel capitolo 1.05.1073
** confluito nel capitolo
1.05.1072

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
			convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro di competenza del Servizio						
		1121250	Spese dirette di funzionamento	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		1121251	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale *	0,00	2.713,49	0,00	2.713,49	0,00	0,00
		1121252	Compensi per lavoro straordinario al personale **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria XII	**0,00**	**90.213,49**	**0,00**	**25.213,49**	**65.000,00**	**65.000,00**
	XIII		**13) Servizio analisi di mercato e concorrenza**						
			Spese di funzionamento						
		1131257	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale *	0,00	6.506,52	0,00	6.506,52	0,00	0,00
		1131258	Compensi per lavoro straordinario al personale **	0,00	3.747,38	0,00	3.747,38	0,00	0,00
		1131260	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1131266	Spese per programmi di ricerche e di collaborazione con esperti e istituti di ricerca nazionali ed esteri	5.000,00	80.000,00	370.000,00	0,00	450.000,00	455.000,00
		1131268	Spese per convenzioni, studi, ricerche, cons.ze, gruppi di lav., di competenza del Dipartimento	80.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	80.000,00
		1131270	Spese dirette di funzionamento	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Totale categoria XIII	**85.000,00**	**540.753,90**	**370.000,00**	**460.753,90**	**450.000,00**	**535.000,00**
	XIV		**14) Ufficio studi statistici, documentazioni e pubblicazioni**						
			Spese di funzionamento					0,00	0,00
		1141273	Spese di pubblicazioni	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		1141274	Spese per acquisto di prodotti editoriali destinati alla biblioteca, dell'Autorità ed all'ufficio	65.000,00	120.000,00	0,00	26.000,00	94.000,00	159.000,00

* confluito nel capitolo 1.05.1073
** confluito nel capitolo
1.05.1072

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
		1141275	Compensi per collaborazioni temporanee ed oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1141277	Spese dirette di funzionamento	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		1141278	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale al personale *	0,00	1.252,21	0,00	1.252,21	0,00	0,00
		1141279	Compensi per lavoro straordinario al personale **	0,00	888,40	0,00	888,40	0,00	0,00
			Totale categoria XIV	**65.000,00**	**152.640,61**	**0,00**	**28.640,61**	**124.000,00**	**189.000,00**
	XVII		**17) Somme non attribuibili**						
		1171300	Fondo di riserva	0,00	405.015,80	189.032,20	0,00	594.048,00	594.048,00
			Totale categoria XVII	**0,00**	**405.015,80**	**189.032,20**	**0,00**	**594.048,00**	**594.048,00**
			Totale categoria I	0,00	3.140.270,00	224.730,00	0,00	3.365.000,00	3.365.000,00
			Totale categoria II	0,00	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	270.000,00
			Totale categoria III	0,00	29.915,35	0,00	29.915,35	0,00	0,00
			Totale categoria IV	101.000,00	171.674,87	0,00	25.674,87	146.000,00	247.000,00
			Totale categoria V	1.765.000,00	36.117.489,02	2.333.442,00	644.883,02	37.806.048,00	39.571.048,00
			Totale categoria VI	90.000,00	940.983,16	0,00	445.983,16	495.000,00	585.000,00
			Totale categoria VII	271.000,00	1.232.767,67	76.367,26	54.134,93	1.255.000,00	1.526.000,00
			Totale categoria VIII	67.500,00	292.076,32	0,00	31.076,32	261.000,00	328.500,00
			Totale categoria IX	1.495.000,00	2.503.334,08	0,00	203.334,08	2.300.000,00	3.795.000,00
			Totale categoria X	968.000,00	2.239.163,91	151.336,09	210.500,00	2.180.000,00	3.148.000,00
			Totale categoria XI	100.234,00	228.441,37	0,00	124.041,37	104.400,00	204.634,00
			Totale categoria XII	0,00	90.213,49	0,00	25.213,49	65.000,00	65.000,00
			Totale categoria XIII	85.000,00	540.753,90	370.000,00	460.753,90	450.000,00	535.000,00
			Totale categoria XIV	65.000,00	152.640,61	0,00	28.640,61	124.000,00	189.000,00

* confluito nel capitolo 1.05.1073
** confluito nel capitolo
1.05.1072

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Totale categoria XVII	0,00	405.015,80	189.032,20	0,00	594.048,00	594.048,00
			TOTALE TITOLO I	**5.007.734,00**	**48.384.739,55**	**3.344.907,55**	**2.314.151,10**	**49.415.496,00**	**54.423.230,00**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
	I		**1) Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale cessato dal servizio**						
		2012200	Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale cessato dal servizio	0,00	250.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	225.000,00
			Totale categoria **I**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
	II		**Beni immobili, mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**						
		2022205	Spese per la tutela dei minori	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		2022210	Spese per il progetto speciale "Economia della conoscenza"	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		2022211	Spese per il progetto speciale "Valutazione della regolamentazione"	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00

* confluito nel capitolo 1.05.1073
** confluito nel capitolo 1.05.1072

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
		2022219	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti, software, ecc)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		2022220	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, ecc.	94.000,00	454.467,00	0,00	54.467,00	400.000,00	494.000,00
		2022221	Oneri per acquisto sedi	0,00	0,00	3.556.000,00	0,00	3.556.000,00	3.556.000,00
			Totale categoria **II**	**484.000,00**	**694.467,00**	**3.556.000,00**	**294.467,00**	**3.956.000,00**	**4.440.000,00**
	III		**Accantonamenti**						
		2032221	Fondo speciale per la tutela dei minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2032222	Fondo speciale per l' "Economia della conoscenza"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2032226	Fondo speciale per la "Valutazione della regolamentazione"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria **III**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale categoria **I**	0,00	250.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	225.000,00
			Totale categoria **II**	484.000,00	694.467,00	3.556.000,00	294.467,00	3.956.000,00	4.440.000,00
			Totale categoria **III**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	**484.000,00**	**944.467,00**	**3.556.000,00**	**319.467,00**	**4.181.000,00**	**4.665.000,00**
III			**SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI**						
	I		**Rimborso di mutui**						
		3013301	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3013302	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3013303	Depositi a cauzione presso terzi e fideiussioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* confluito nel capitolo 1.05.1073
** confluito nel capitolo
1.05.1072

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti Bil. 2005	Previsioni di cassa esercizio in corso
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
	I		**Partite di giro e contabilità speciali**						
		4014401	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	0,00	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	103.292,00
		4014402	Versamento ritenute previdenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	0,00	8.500.000,00	300.000,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00
			Totale categoria I	**0,00**	**8.603.292,00**	**300.000,00**	**0,00**	**8.903.292,00**	**8.903.292,00**
			TOTALE TITOLO IV	**0,00**	**8.603.292,00**	**300.000,00**	**0,00**	**8.903.292,00**	**8.903.292,00**

* confluito nel capitolo 1.05.1073
** confluito nel capitolo 1.05.1072

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2004	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio in corso
						Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti Bil. 2005	
			Riepilogo dei titoli						
			TOTALE TITOLO I	5.007.734,00	48.384.739,55	3.344.907,55	2.314.151,10	49.415.496,00	54.423.230,00
			TOTALE TITOLO II	484.000,00	944.467,00	3.556.000,00	319.467,00	4.181.000,00	4.665.000,00
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO IV	0,00	8.603.292,00	300.000,00	0,00	8.903.292,00	8.903.292,00
			TOTALE GENERALE TITOLI	5.491.734,00	57.932.498,55	7.200.907,55	2.633.618,10	62.499.788,00	67.991.522,00

* confluito nel capitolo 1.05.1073
** confluito nel capitolo
1.05.1072

Bilancio di Previsione 2005 - Riepilogo generale

		Residui presunti esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio precedente	Somme risultanti previsioni di competenza	Previsioni di cassa esercizio in corso
ENTRATE	Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2004		8.190.350,72	7.597.114,00	
	Utilizzo fondo di cassa presunto al 31.12.2004				7.578.848,00
	Totale Entrate (Titoli I° - II° - III°)	5.510.000,00	41.138.855,83	45.999.382,00	51.509.382,00
	Totale Entrate al netto delle partite di giro	5.510.000,00	41.138.855,83	45.999.382,00	59.088.230,00
	Titolo IV (Partite di giro)	0,00	8.603.292,00	8.903.292,00	8.903.292,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	5.510.000,00	57.932.498,55	62.499.788,00	67.991.522,00
USCITE	Totale Uscite (Titoli I° - II° - III°)	5.491.734,00	49.329.206,55	53.596.496,00	59.088.230,00
	Totale Uscite al netto delle partite di giro	5.491.734,00	49.329.206,55	53.596.496,00	59.088.230,00
	Titolo IV^ (Partite di giro)	0,00	8.603.292,00	8.903.292,00	8.903.292,00
	TOTALE GENERALE USCITE	5.491.734,00	57.932.498,55	62.499.788,00	67.991.522,00

04A12733

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2004.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 464/04/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 21 dicembre e, in particolare, nella sua prosecuzione del 22 dicembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la delibera n. 294/01/CONS dell'11 luglio 2001, recante «Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attività istituzionali» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

Vista la delibera n. 336/04/CONS del 19 ottobre 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267;

Vista la delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre, concernente «Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 novembre 2004, n. 265;

Visto l'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali il 15 luglio 2004 relativo alla revisione del trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto l'accordo concernente la definizione della pianta organica e l'ordinamento del personale, stipulato tra la delegazione trattante dell'Autorità e le organizzazioni sindacali SIBC e FALBI in data 30 luglio 2004, approvato dal Consiglio in data 8 settembre 2004;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 novembre 2004;

Considerata la necessità di procedere alle conseguenti modifiche regolamentari;

Valutata l'esigenza di tenere in debito conto le professionalità possedute e le esperienze maturate dal personale attualmente in servizio;

Ritenuto pertanto opportuno, nelle norme transitorie, considerare, ai soli fini del requisito di anzianità previsto per la legittimazione alla partecipazione ai concorsi, anche il servizio prestato in posizione non di ruolo, ossia con contratto a tempo determinato, comando, distacco o fuori ruolo;

Udita la relazione del prof. Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale

1. Gli articoli 24, 25, 26, 27 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale sono così sostituiti:

«*Art. 24.*

Dirigenti

1. I dirigenti, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge e dal regolamento di organizzazione e funzionamento, svolgono compiti di direzione, coordinamento, propulsione e controllo delle attività relative all'incarico ricevuto, assicurando il rispetto degli indirizzi dell'Autorità e l'attuazione delle deliberazioni adottate. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei risultati dei procedimenti in ordine ai quali organizzano le risorse umane e materiali.

2. I dirigenti delle varie fasce sono, di norma, preposti a corrispondenti unità organizzative.

3. Quando non sia loro affidato uno specifico incarico di direzione, i dirigenti svolgono funzioni ispettive, di consulenza, di studio, ricerca e analisi o eventuali altre funzioni loro assegnate direttamente dall'Autorità, sulla base di un apposito incarico.

Art. 25.

Funzionari

1. Il personale della carriera funzionariale svolge compiti connessi all'attività procedimentale di pertinenza dell'Autorità, nell'area giuridica, tecnica, economica, sociologica e amministrativa, effettua attività di studio e di ricerca ed assolve tutte le altre attribuzioni ad esso affidate dai dirigenti, esplicando la propria attività secondo le direttive ricevute. Può partecipare a commissioni, comitati o gruppi di lavoro sia interni che esterni.

2. I primi funzionari svolgono con continuità funzioni che richiedono alto grado di autonomia e di responsabilità nonché capacità di coordinamento delle attività loro affidate secondo le direttive generali impartite dai dirigenti. Assumono, di norma, la responsabilità di procedimenti che coinvolgono altri uffici e soggetti istituzionali e svolgono attività di coordinamento anche assumendo la responsabilità di gruppi di lavoro o di studio. Assumono la responsabilità di settori e materie di lavoro nell'ambito delle attività di competenza dell'ufficio. Collaborano con il titolare dell'ufficio nelle attività di programmazione, coordinamento, propulsione e controllo. Assolvono fun-

zioni di sostituzione del titolare dell'ufficio. Possono, in relazione a specifiche esigenze di servizio, essere incaricati della reggenza di uffici.

3. I funzionari inquadrati nella prima fascia esplicano le funzioni assegnate anche con assunzione di iniziative, sempre nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili della struttura di riferimento. Possono assumere la responsabilità di procedimenti che coinvolgono altri uffici e soggetti istituzionali e svolgere attività di coordinamento, anche assumendo la responsabilità di gruppi di lavoro o di studio. Possono assumere, nell'ambito dell'ufficio, la responsabilità di linee di attività in relazione a particolari settori e materie. Supportano il titolare dell'ufficio nelle attività di programmazione, coordinamento, propulsione e controllo. Possono assolvere, in relazione a specifiche esigenze di servizio, funzioni di sostituzione del titolare dell'ufficio.

4. I funzionari inquadrati nella seconda fascia esplicano le funzioni assegnate sulla base delle direttive ricevute. Assumono, di norma, la responsabilità di procedimenti, compiono atti istruttori nelle materie di competenza. Svolgono compiti di studio e ricerca, partecipano alle attività di gruppi di lavoro o di studio. Possono assumere, nell'ambito dell'ufficio, la responsabilità di linee di attività in relazione a particolari settori e materie.

5. I funzionari inquadrati nella terza fascia operano sulla base delle direttive ricevute. Possono assumere la responsabilità di procedimenti, svolgono compiti relativi ad altri procedimenti. Svolgono attività di studio e ricerca, partecipano a gruppi di lavoro o di studio.

Art. 26.

Personale operativo

1. Il personale operativo svolge, nel quadro di direttive definite, compiti che richiedono specifiche conoscenze tecnico-pratiche; svolge attività di supporto in ambito giuridico, tecnico, economico, sociologico e amministrativo. Può essere designato a partecipare in veste di segretario a gruppi di lavoro, commissioni o comitati. Svolge altri compiti specificatamente assegnati.

2. Gli operativi inquadrati nella prima fascia, esplicano la propria funzione nello svolgimento di attività complesse con autonomia e assunzione di responsabilità nel quadro delle direttive ricevute. Possono svolgere compiti di coordinamento di unità operative nell'ambito di attività di segreteria e, in relazione a motivate esigenze di servizio nel limite del 30% possono loro essere attribuiti incarichi speciali in ragione di particolari conoscenze tecniche o professionali.

3. Gli operativi inquadrati nella seconda fascia svolgono i propri compiti secondo specifiche direttive, nell'ambito di attività non caratterizzate da un elevato grado di complessità.

Art. 27.

Personale esecutivo

1. Il personale esecutivo svolge compiti sussidiari connessi al funzionamento degli uffici; provvede al funzionamento e all'utilizzazione delle apparecchiature anche tecniche ed elettroniche; svolge, all'occorrenza, compiti di anticamera; se munito delle necessarie abilitazioni può essere destinato alla guida degli autoveicoli e motoveicoli dell'Autorità. Svolge altri compiti che gli sono specificamente assegnati.

2. Gli esecutivi inquadrati nella prima fascia svolgono i propri compiti, con responsabilità nell'applicazione delle disposizioni impartite per il corretto svolgimento di attività complesse.

3. Gli esecutivi inquadrati nella seconda fascia svolgono i propri compiti secondo specifiche disposizioni per l'esecuzione di attività limitatamente complesse.».

2. Nel capo secondo del titolo III del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale gli articoli 28, 29, 30 e 32 sono così sostituiti:

«*Art. 28.*

Criteri e requisiti generali

1. Possono partecipare al concorso pubblico per dirigenti, funzionari e operativi coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o di cittadino appartenente ad un Paese dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche;

c) età, non inferiore agli anni diciotto.

2. I concorsi pubblici per l'inquadramento nel ruolo organico delle varie qualifiche del personale di cui all'art. 23, sono banditi per la fascia iniziale di ciascuna qualifica per una quota pari al 50% dei posti disponibili nell'intera qualifica.

3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

4. Nei singoli bandi di concorso possono essere determinati ulteriori titoli e/o requisiti professionali, di ricerca, o studio oltre quelli previsti nei successivi articoli 29, 30, 31, 32 in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità e per la copertura di qualificate esigenze specialistiche.

5. Nei limiti previsti dalla normativa in vigore può essere stabilita una riserva di posti nei concorsi pubblici per il personale di ruolo dell'Autorità, per il personale con contratto a tempo determinato ovvero per il personale in comando, fuori ruolo o provvedimenti analoghi.

6. I criteri di svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni di concorso sono precisati nei relativi bandi.

7. In relazione al numero dei candidati ammessi al concorso, l'Autorità valuta la possibilità che le prove d'esame siano precedute da una prova preselettiva, effettuata anche con l'ausilio di sistemi elettronici, secondo il programma e le modalità indicati nei relativi bandi.

Art. 29.

Concorso per dirigenti: ammissione e titoli

1. I concorsi pubblici per dirigente sono, di norma, banditi al livello iniziale della terza fascia - dirigente di III - della qualifica dirigenziale.

2. Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione nella terza fascia della qualifica di dirigente coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'art. 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità:

a) abbiano un'esperienza documentata di almeno quattro anni in settori e materie di interesse dell'Autorità maturate:

come dirigenti, in enti ovvero istituzioni o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o enti pubblici con competenza nei settori e materie che interessano l'Autorità;

come ricercatori e docenti di ruolo in istituti di istruzione universitaria, o funzione analoga in enti o istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale;

come dipendenti dello Stato con qualifica dirigenziale, muniti di laurea specialistica;

b) abbiano prestato servizio, in qualità di dirigente presso l'Autorità, per un periodo non inferiore ad un anno, in base a contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando o distacco fuori ruolo;

c) abbiano prestato servizio nel ruolo del personale dell'Autorità come funzionario di seconda fascia, di prima fascia o primo funzionario senza demerito per un periodo non inferiore a cinque anni e siano in possesso della laurea specialistica richiesta.

3. I concorsi per la terza fascia della qualifica di dirigente si svolgono per titoli ed esami.

4. I titoli sono costituiti:

a) da quelli di servizio indicati nel comma 2, limitatamente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso;

b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, in materie di interesse dell'Autorità;

c) da pubblicazioni in materie di interesse per l'Autorità

d) dalla conoscenza di lingue straniere.

I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di concorso.

5. L'Autorità può bandire concorsi per il livello iniziale della seconda fascia della qualifica di dirigente - dirigente di seconda - qualora, all'esito di verifica interna, le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel limite della quota non riservata alla progressione interna di carriera.

6. Possono partecipare al concorso pubblico al livello iniziale della seconda fascia della qualifica di dirigente coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'art. 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità:

a) abbiano un'esperienza documentata di almeno otto anni in settori e materie di interesse dell'Autorità maturata:

come dirigenti, in enti ovvero istituzioni o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o enti pubblici con competenza nei settori e materie che interessano l'Autorità;

come docenti di ruolo in istituti di istruzione universitaria, o funzione analoga in enti o istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale;

come magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato ordinario di tribunale, od equiparato;

b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità, per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di dirigente di ruolo .

7. I concorsi per la seconda fascia di dirigente si svolgono per titoli ed esami al fine di individuare le competenze necessarie in termini di conoscenze, esperienza e capacità secondo le modalità ed i criteri di volta in volta stabiliti dal bando.

Art. 30.

Concorsi per funzionari: ammissione e titoli

1. I concorsi per funzionario sono, di norma, banditi per il livello iniziale della terza fascia - funzionario di III - della qualifica di funzionario.

2. Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione alla terza fascia della qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente art. 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità:

a) abbiano un'esperienza documentata di almeno tre anni in settori e materie di interesse dell'Autorità maturata:

attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;

in significative e continuative esperienze di formazione, di studio e ricerca, in primarie istituzioni di ricerca o universitarie o presso istituzioni pubbliche nazionali o internazionali;

nell'attività professionale presso studi legali, commerciali o tecnici valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il conseguimento del titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato conseguito;

b) abbiano prestato servizio, in qualità di funzionario, presso l'Autorità per un periodo non inferiore ad un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando, distacco o fuori ruolo.

c) abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 45.

3. L'Autorità può bandire concorsi per il livello iniziale della seconda fascia della qualifica di funzionario - funzionario II -, qualora, all'esito di verifica interna, le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel limite della quota non riservata alla progressione interna di carriera.

4. Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione al livello iniziale della seconda fascia della qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente art. 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità:

a) abbiano un'esperienza documentata di almeno sei anni in settori e materie di interesse dell'Autorità maturata:

attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;

in significative e continuative esperienze di studio e ricerca in primarie istituzioni di ricerca o universitarie;

nell'attività professionale presso studi legali, commerciali o tecnici valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il conseguimento del titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato conseguito;

b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità per un periodo non inferiore a due anni in qualità di funzionario di ruolo.

5. L'Autorità può bandire concorsi per il livello iniziale della prima fascia della qualifica di funzionario - funzionario I -, qualora le competenze richieste, all'esito di verifica interna, non possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel limite della quota non riservata alla progressione interna di carriera.

6. Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione al livello iniziale della prima fascia della qualifica di funzionario - funzionari di I - coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente art. 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità:

a) abbiano un'esperienza documentata di almeno nove anni in settori e materie di interesse dell'Autorità maturata:

attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;

in significative e continuative esperienze di studio e ricerca in primarie istituzioni di ricerca o universitarie;

nell'attività professionale presso studi legali, commerciali o tecnici valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il conseguimento del titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato conseguito;

b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di funzionario di ruolo.

7. I concorsi per funzionari si svolgono per titoli ed esami.

8. I titoli sono costituiti:

a) da quelli di servizio indicati nel precedente articolo, limitatamente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso;

b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente l'attività dell'Autorità;

c) da pubblicazioni in materie di interesse per l'Autorità;

d) dalla conoscenza di lingue straniere.

I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di concorso.

Art. 32.

Concorsi per operativi: ammissione e titoli

1. I concorsi per operativo sono, di norma, banditi per il livello iniziale della seconda fascia - operativo II - della qualifica di operativo.

2. Possono partecipare al concorso pubblico per il livello iniziale della seconda fascia di operativo coloro i quali siano in possesso di diploma conclusivo di corso di studio di istruzione secondaria superiore e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano svolto per almeno due anni attività debitamente documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici o privati;

b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità con analoghe funzioni per almeno un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo;

c) abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 46.

3. L'Autorità può bandire concorsi per il livello iniziale della prima fascia della qualifica di operativo - operativo I -, qualora, all'esito di verifica interna, le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel limite della quota non riservata alla progressione interna di carriera.

4. Possono partecipare al concorso pubblico per il livello iniziale della prima fascia della qualifica di operativo coloro i quali siano in possesso di diploma conclusivo di corso di studio di istruzione secondaria superiore e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano svolto per almeno quattro anni attività debitamente documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici o privati;

b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità con analoghe funzioni per almeno due anni in base a contratto a tempo determinato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo.

5. I concorsi per il personale operativo si svolgono con una prova pratica, una prova scritta ed un colloquio valutativo sulle discipline concernenti le attività svolte dall'Autorità.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Al personale in servizio alla data di approvazione della presente delibera è riconosciuta come anzianità utile ai soli fini della legittimazione alla partecipazione ai concorsi, ivi compresi quelli di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, quella maturata in Autorità con il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica.

2. Nelle more della definizione delle necessarie modifiche al trattamento giuridico ed economico del personale, ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzione dirigenziale di unità organizzative di primo livello è attribuita, per il periodo di svolgimento dell'incarico, un'indennità perequativa riassorbibile del trattamento stipendiale pari alla differenza tra la retribuzione di livello in godimento all'atto della nomina e quella del primo livello retributivo dei dirigenti di prima fascia.

3. Entro trenta giorni dalla presente delibera sono adottate le necessarie modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento.

4. La disciplina degli incarichi di cui all'art. 26, comma 2, ed il relativo trattamento economico sono definiti con successivo provvedimento.

5. È inserito nel trattamento economico di tutte le qualifiche funzionali la voce relativa al «premio di presenza», la cui disciplina è definita successivamente in relazione alle peculiarità organizzative e funzionali dell'Autorità.

6. In prima attuazione al personale di ruolo inserito nelle fasce speciali è riconosciuto il diritto a transitare su base volontaria nel nuovo ordinamento del personale secondo procedure da adottarsi all'esito della definizione del trattamento giuridico ed economico del personale e delle progressioni di carriera, mantenendo comunque all'atto del passaggio il livello retributivo in godimento.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 22 dicembre 2004

Il presidente: CHELI

05A00004

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 6 dicembre 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3325 del 7 novembre 2003 - Diversi impegni di spesa a favore del comune di Carrara. (Ordinanza n. A/13).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con decreto-legge n. 355/2003, convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di € 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Preso atto che tali risorse sono state ripartite tra le varie tipologie di interventi inizialmente con l'ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 e successivamente con l'ordinanza commissariale n. A/4 del 19 aprile 2004;

Visto che in particolare sono stati destinati € 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi

finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Visto che con ordinanza n. A/2 del 28 gennaio 2004 sono state approvate le disposizioni per l'attivazione delle «Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara», in cui tra l'altro si prevedeva un limite massimo per il contributo di prima assistenza per il rientro nelle abitazioni inagibili di € 15.000,00, poi elevato a € 35.000,00 dal Commissario con ordinanza A/8 al fine di consentire la realizzazione degli interventi necessari per il rientro medesimo;

Considerato che con l'ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003 il Commissario ha preso altresì atto degli interventi di somma urgenza riportati nell'allegato «1» della medesima ordinanza per un totale di € 18.423.203,42 destinando alla copertura parziale degli oneri relativi ai lavori di somma urgenza disposti dagli enti locali € 5.320.000,00 di cui il 90% dell'importo a favore del comune di Carrara e il 10% dell'importo a favore del comune di Massa;

Preso atto che con successiva ordinanza n. A/4 del 19 aprile 2004 il Commissario, in base alle ulteriori risorse assegnate con ordinanza decreto del Presidente del Consiglio n. 3332 del 19 gennaio 2004, ha disposto di destinare una parte di queste ultime per complessivi € 2.500.000,00 alla copertura delle spese di somma urgenza in proporzione agli importi che residuavano da rimborsare e precisamente: € 1.535.381,70 al comune di Carrara, € 430.319,58 al comune di Massa, € 534.298,72 alla provincia di Massa Carrara;

Vista l'ordinanza commissariale n. A/11 del 4 novembre 2004 con cui il Commissario ha provveduto al rimborso di una prima parte delle suddette spese per un importo di € 802.934,30;

Ritenuto di procedere alla liquidazione a favore del comune di Carrara delle spese sostenute per una ulteriore parte degli interventi di somma urgenza e precisamente per l'intervento di pulizia e rimozione detriti eseguiti al giorno 11 ottobre 2003 di cui all'allegato «1» ordinanza commissariale A/1 del 18 dicembre 2004 per un importo di € 170.301,76;

Richiamata la nota commissariale prot. 120/8907/10.3.2 del 19 marzo 2004 con cui sono stati indicati i documenti necessari per la rendicontazione delle predette spese di somma urgenza da parte degli enti locali e le relative modalità di presentazione agli uffici regionali;

Verificata dalla struttura regionale competente la regolarità e completezza della suddetta documentazione presentata dal comune di Carrara a fronte di una seconda parte delle spese di somma urgenza come risulta dalla nota istruttoria presentata dall'URTT di Massa Carrara prot. 148415 del 29 novembre 2004 agli atti dell'ufficio;

Preso atto della documentazione, agli atti di questo ufficio, con la quale il comune di Carrara richiede il rimborso di una parte delle spese per i contributi di prima assistenza per un importo di € 152.786,27;

Richiamata la nota commissariale prot. n. 120/21730/10.3.2. del 29 luglio 2004 con cui sono stati indicati i documenti necessari per la rendicontazione delle spese di prima assistenza alla popolazione e le relative modalità di presentazione agli uffici regionali;

Verificata dalla struttura regionale competente la regolarità e completezza della suddetta documentazione presentata dal comune di Carrara;

Preso atto altresì che con nota prot. 44001 del 2 novembre 2004 il comune di Carrara ha richiesto l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati fino al 31 ottobre 2004 per un importo di € 2.700,00;

Considerato che nella nota citata il comune dà atto di avere effettuato le verifiche previste dalle disposizioni di cui all'ordinanza n. A/2 circa il numero dei componenti dei nuclei familiari e il protrarsi della evacuazione;

Verificata dalla struttura regionale competente la regolarità e completezza della documentazione prevista dalla nota commissariale del 14 aprile 2004 prot. 120/11187/10.3.2 ai fini della liquidazione delle risorse richieste;

Considerato che con ordinanza commissariale A/8 del 5 agosto 2004 sono stati liquidati € 21.000,00 quale rimborso delle spese relative all'alloggio dei nuclei familiari che non hanno trovato sistemazione autonoma fino al 31 luglio 2004;

Visto però che con nota prot. n. 41578 del 29 novembre 2004 il comune di Carrara ha provveduto all'invio della documentazione per la rendicontazione delle predette spese sostenute fino al 31 luglio 2004 per l'alloggio dei nuclei familiari evacuati che non hanno trovato sistemazione autonoma per un importo di € 20.600,00 a seguito del rientro anticipato al 31 giugno 2004 di un nucleo familiare evacuato;

Considerato pertanto di compensare a valere sull'importo di € 2.700,00 la maggior somma di € 400,00 liquidata con ordinanza A/8 quale rimborso delle spese relative all'alloggio dei nuclei familiari che non hanno trovato sistemazione autonoma fino al 31 luglio 2004;

Valutato quindi di procedere alla liquidazione a favore del comune di Carrara della somma complessiva di € 325.388,03;

Ordina:

1. di liquidare al comune di Carrara l'importo complessivo pari a 325.388,03 di cui:

a) € 2.300,00 (duemilatrecento/00) per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione fino al 31 ottobre 2004 da integrare relativamente a € 400,00 con le risorse già assegnate per la medesima finalità con ordinanza A/8 del 5 agosto 2004 come specificato in narrativa;

b) € 152.786,27 (centocinquantaduemilasettecentoottantasei/27) il rimborso di una parte delle spese sostenute per i contributi di prima assistenza;

c) € 170.301,76 (centosettantamilatrecentouno/76) per il rimborso delle spese di somma urgenza, rendicontate dal comune e verificate dalla competente struttura regionale, per una seconda parte degli interventi precisamente per l'intervento di pulizia e rimozione detriti eseguiti al giorno 11 ottobre 2003 di cui all'allegato «1» ordinanza commissariale A/1 del 18 dicembre 2004 per un importo di € 170.301,76;

2. di imputare tutte le predette liquidazioni per un importo complessivo di € 325.388,03 a favore del comune di Carrara sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3325/2003;

3. di prevedere che il comune di Carrara invii all'ufficio regionale competente, una volta effettuati i pagamenti di cui al punto 2, lett. *a)* gli atti di impegno, mandato di pagamento e relativa quietanza;

4. di imputare la rendicontazione di cui al punto 3, limitatamente alla somma di € 400,00, al pagamento già disposto a favore del comune di Carrara con ordinanza commissariale A/8 del 5 agosto 2004;

5. di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 dicembre 2004

Il commissario delegato: FRANCI

04A12682

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 8 novembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «E.S.I. edili stradali idraulici a r.l.», in Baschi.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 4175/div. 3ª in data 7 luglio 1973, con il quale la società cooperativa «E.S.I. edili stradali idraulici a r.l.», con sede in Baschi, via Marconi n. 26 è stata iscritta nel registro prefettizio sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 6 febbraio 1992 con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «E.S.I. edili stradali idraulici a r.l.», con sede in Baschi, via Marconi n. 26 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Baschi e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia, via Arenula n. 70, Roma.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive, vicolo D'Aste, Roma.

Terni, 8 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A12651

DECRETO 9 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa edilizia «Lugnanese a r.l.», in Lugnano in Teverina.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 6398/Div. 3ª in data 17 maggio 1978, con il quale la società cooperativa «Edilizia Lugnanese a. r.l.», con sede in Lugnano in Teverina, via della Libertà n. 8 è stata iscritta nel registro prefettizio sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 25 luglio 2003 con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 ottobre 2004.

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Lugnanese a r.l.», con sede in Lugnano in Teverina, via della Libertà n. 8 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Lugnano in Teverina e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia, via Arenula n. 70, Roma.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive - Direzione generale enti cooperative - Div. V - Area II, vicolo D'Aste, Roma.

Terni, 9 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A12650

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 11;

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui è stato emanato lo Statuto di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 165;

Visto l'art. 83 comma 1 dello Statuto di questa Università;

Viste le delibere del Senato Accademico delle sedute in data 20 ottobre 2004 e 7 dicembre 2004 con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli 28, comma 4; 38, comma 1; 53, comma 4; 54, comma 5; 68, commi 4 e 5; 70, comma 5; l'inserimento dell'art. 82-*bis* dello Statuto;

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 4020/ld del 21 dicembre 2004 con cui è stato comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie sopra indicate;

Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge n. 168/1989 le modifiche, evidenziate in corsivo, agli articoli 28 comma 4; 38, comma 1; 53, comma 4; 54, comma 5; 68, commi 4 e 5; 70, comma 5; e l'inserimento dell'art. 82-*bis* dello Statuto:

«Art. 28.

Composizione dei Consigli di corso di studio

(Omissis).

4. Il Consiglio di corso di laurea elegge un presidente fra i professori di ruolo di I fascia che dura in carica *quattro* anni accademici; per tutti gli altri corsi di studio il relativo Consiglio elegge il presidente tra i professori di ruolo della facoltà.».

(Omissis).

«Art. 38.

Direttore

1. Il Direttore è eletto dal consiglio fra i professori ordinari e straordinari, in regime di tempo pieno, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno, e dura in carica *quattro* anni.».

(Omissis).

«Art. 53.

Il Consiglio di amministrazione - Composizione

(Omissis).

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica *quattro* anni.».

«Art. 54.

Giunta di Ateneo

(Omissis).

5. La Giunta di Ateneo dura in carica *quattro* anni. In caso di cessazione anticipata del Rettore rimane in carica fino alla nomina del nuovo Rettore.».

(Omissis).

«Art. 68.

Collegio dei Sindaci

(Omissis).

4. I sindaci sono nominati dal Rettore, durano in carica *quattro* anni e non sono rinnovabili.

5. I sindaci possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.».

«Art. 70.

Nucleo di valutazione

(Omissis).

5. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, durano in carica *quattro* anni e non possono ricoprire l'incarico per più di due volte consecutive.».

«Art. 82-*bis*

Norma transitoria

1. È prorogato di un anno il mandato del rettore, dei presidi e dei membri elettivi del senato accademico *in carica alla data del 31 ottobre 2004,* ad eccezione dei presidi delle facoltà nelle quali siano state indette, alla data del 10 giugno 2004, le elezioni del preside.

2. I mandati conseguenti all'elezione che si terranno successivamente alla data di cui al comma precedente avranno durata quadriennale.

3. È prorogato di un anno il mandato dei presidenti dei consigli di corso di laurea e di tutti gli altri corsi di studio, dei direttori di dipartimento, dei membri del consiglio di amministrazione, dei componenti la giunta di ateneo, dei membri del collegio dei sindaci, dei componenti il nucleo di valutazione in carica al 1° novembre 2004, ad eccezione dei Direttori di Dipartimento nei quali siano state indette alla data del 30 novembre 2004 le elezioni del Direttore.».

Perugia, 21 dicembre 2004

Il rettore: BISTONI

04A12901

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica al santuario «Santa Maria del Canneto», in Gallipoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º dicembre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica al santuario «Santa Maria del Canneto», con sede in Gallipoli (Lecce).

04A12655

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia «S. Gianna Beretta Molla», in Venaria Reale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º dicembre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia «S. Gianna Beretta Molla», con sede in Venaria Reale (Torino).

04A12656

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'ispettoria «Madonna del Buon Consiglio», in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º dicembre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica all'ispettoria «Madonna del Buon Consiglio», con sede in Napoli.

04A12657

Riconoscimento civile dell'estinzione della fondazione di religione «Compagnia di S. Angela Merici», in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 dicembre 2004 viene estinta la Fondazione di religione «Compagnia di S. Angela Merici», con sede in Genova.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A12658

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3604
Yen giapponese	141,03
Corona danese	7,4381
Lira Sterlina	0,70880
Corona svedese	9,0155
Franco svizzero	1,5440
Corona islandese	83,72
Corona norvegese	8,2435
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5796
Corona ceca	30,395
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Lira maltese	0,4346
Zloty polacco	4,0740
Leu romeno	39465
Tallero sloveno	239,74
Corona slovacca	38,710
Lira turca	1829000
Dollaro australiano	1,7539
Dollaro canadese	1,6483
Dollaro di Hong Kong	10,5794
Dollaro neozelandese	1,9015
Dollaro di Singapore	2,2285
Won sudcoreano	1417,06
Rand sudafricano	7,7064

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A00103

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Varzese a r.l.», in Pavia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Varzese a r.l.», con sede in Pavia B.U.S.C. n.1435/221632, costituita per rogito notaio dott. Paolo Caridi in data 5 luglio 1986 che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Pavia - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12809

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35118 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Girsud, con sede in Gissi (Chieti), unità di Gissi (Chieti), per il periodo dal 13 settembre 2004 al 12 settembre 2005.

Con decreto n. 35119 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.n.c. Dielle Confezioni, con sede in San Marco dei Cavoti (Benevento), unità di San Marco dei Cavoti (Benevento), per il periodo dal 14 maggio 2004 al 13 maggio 2005.

Con decreto n. 35120 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Fata Aluminium, con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 26 maggio 2004 al 25 maggio 2005.

Con decreto n. 35121 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Finlane, con sede in Novara, unità di Novara, per il periodo dal 28 giugno 2004 al 27 giugno 2005.

Con decreto n. 35122 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Manifattura Filodoro, con sede in Casalmoro (Mantova), unità di Calvatone (Cremona), per il periodo dal 26 aprile 2004 al 25 aprile 2005.

Con decreto n. 35123 del 22 novembre 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Hitesys, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 17 luglio 2004 al 16 gennaio 2005.

Con decreto n. 35124 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Fincarde, con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 13 settembre 2004 al 12 settembre 2005.

Con decreto n. 35125 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Pietro Radici Tappetificio Nazionale, con sede in Cazzano Sant'Andrea (Bergamo), unità di Cantù (Como), per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35126 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 35127 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Nuova Tecnosol, con sede in Assago (Milano), unità di Assago (Milano), per il periodo dal 22 marzo 2004 al 21 marzo 2005.

Con decreto n. 35128 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n.. 223/1991 della ditta S.p.a. Filatura e Tessitura di Tollegno, con sede in Tollegno (Biella), unità di Tollegno (Biella), per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 35129 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Trafomec, con sede in Panicale (Perugia), unità di Panicale (Perugia), per il periodo dal 19 luglio 2004 al 18 luglio 2005.

Con decreto n. 35130 del 22 novembre 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Bianchino, con sede in Ceva (Cuneo), unità di Ceva (Cuneo), per il periodo dal 17 ottobre 2004 al 16 aprile 2005.

Con decreto n. 35131 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Manifattura di Legnano, con sede in Legnano (Milano), unità Cerro Maggiore (Milano); Cividate Camuno (Brescia); Laveno Mobello (Varese); Legnano (Milano); Nembro (Bergamo); Paratico (Brescia); Perosa Argentina (Torino); Solbiate Arno (Varese), per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 settembre 2005.

Con decreto n. 35132 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Kermont, con sede in Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia), unità di Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35133 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli); Milano, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 35134 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. NGP, con sede in Bergamo, unità di Acerra (Napoli); Bergamo, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 35135 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Cima Riparazioni, con sede in Mantova, unità di Bozzolo (Mantova), per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 settembre 2005.

Con decreto n. 35136 del 22 novembre 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Smeb Cantieri Navali, con sede in Messina, unità di Messina, per il periodo dall'8 ottobre 2004 al 7 aprile 2005.

Con decreto n. 35137 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Set Società Europa Tessile, con sede in Fiano Romano (Roma), unità di Fiano Romano (Roma), per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 35138 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Gilmar Divisione Industria, con sede in San Giovanni in Marignano (Rimini), unità di San Giovanni in Marignano (Rimini), per il periodo dal 23 agosto 2004 al 22 agosto 2005.

Con decreto n. 35139 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Cartiera di Santarcangelo, con sede in Udine, unità di Santarcangelo di Romagna (Rimini), per il periodo dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 35140 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Bialetti Industrie, con sede in Omegna (Verbania) unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 10 maggio 2004 al 9 maggio 2005.

Con decreto n. 35141 del 22 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.r.l. V. La Gatta, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 15 luglio 2004 al 14 gennaio 2005.

04A12607

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo AECC - Agenzia europea certificazione costruzioni, in Sassuolo.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 21 dicembre 2004 l'Organismo «AECC - Agenzia europea certificazione costruzioni», con sede in Sassuolo (Modena) è stato abilitato quale organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica in base alla ispezione iniziale ed ai suoi controlli di produzione con connessa valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «aggregati» di cui al mandato CEN M/125.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

04A13034

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Abilitazione della società I.R.C. M. Masini S.r.l., in Rho, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 589/AA.GG. del 7 dicembre 2004, la società I.R.C. M. Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), via Moscova n. 11, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione, ispezione e prova:

Cementi (EN 197-1:2000);

Organismo di certificazione ed ispezione:

Camini (EN 1457:1999/A1:2002, EN 12446:2003, EN 1856-1:2003);

Calci da costruzione (EN 459-1: 2001);

Malte per opere murarie (EN 998-2:2003);

Aggregati (EN 13055-1:2002, EN 13139:2002, EN 13383-1:2002, EN 12620:2002, EN 13043:2002, EN 13242:2002, EN 13450:2002);

Additivi (EN 934-2: 2001, EN 934-4:2001);

Organismo di prova:

Murature e prodotti correlati (EN 845-1: 2003, EN 845-2: 2003, EN 845-3: 2003).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

04A12681

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torasemide Pliva»

Estratto decreto n. 1024 del 30 settembre 2004

Medicinale: TORASEMIDE PLIVA.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., via T. Cremona n. 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

14 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036105017/M (in base 10), 12FUTT (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa 2,59 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 4,28 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

28 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036105029/M (in base 10), 12FUU5 (in base 32);

30 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036105031/M (in base 10), 12FUU7 (in base 32);

50 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036105043/M (in base 10), 12FUUM (in base 32);

100 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036105056/M (in base 10), 12FUV0 (in base 32);

112 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036105068/M (in base 10), 12FUVD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di torasemide;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, sodio amido glicolato tipo A, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Produzione: Pliva Pharmaceutical Industry Incorporated Prilaz baruug Filipovica, 25 - 10000 Zagabria (Croazia).

Controllo e rilascio del lotti: awd Pharma GmbH and Co.KG Leipziger Str. 7-13 - 01097 Dresda Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di edema dovuto a insufficienza cardiaca congestizia.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Il presente decreto è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12972

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torasemide Hexal»

Estratto determinazione n. 1 del 5 novembre 2004

Medicinale: TORASEMIDE HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

14 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487027/M (in base 10), 12THVM (in base 32) I;

14 compresse in blister AL/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487116/M (in base 10), 12THYD (in base 32) I;

10 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487015/M (in base 10), 12THV7 (in base 32) I;

20 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487039/M (in base 10), 12THVZ (in base 32) I;

28 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487041/M (in base 10), 12THW1 (in base 32) I;

30 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487054/M (in base 10), 12THWG (in base 32) I;

50 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487066/M (in base 10), 12THWU (in base 32) I;

56 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487078/M (in base 10), 12THX6 (in base 32) I;

100 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487080/M (in base 10), 12THX8 (in base 32) I;

400 (20×20) compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487092/M (in base 10), 12THXN (in base 32) I;

10 compresse in blister AL/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487104/M (in base 10), 12THY0 (in base 32) I;

20 compresse in blister AL/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487128/M (in base 10), 12THYS (in base 32) I;

28 compresse in blister AL/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487130/M (in base 10), 12THYU (in base 32) I;

30 compresse in blister AL/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487142/M (in base 10), 12THZ6 (in base 32) I;

50 compresse in blister AL/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487155/M (in base 10), 12THZM (in base 32) I;

56 compresse in blister AL/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487167/M (in base 10), 12THZZ (in base 32) I;

100 compresse in blister AL/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487179/M (in base 10), 12TJ0C (in base 32) I;

400 (20×20) compresse in blister AL/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487181/M (in base 10), 12TJ0F (in base 32) I.

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 10 mg contiene:

principio attivo: torasemide 10 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, silice colloidale anidra.

Produzione: Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee, 1 - 39179 Barleben Germania.

Hexal AG Industriestrasse 25 - 83607 Holzkirchen (Germania).

Controllo e rilascio dei lotti: Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee, 1 - 39179 Barleben Germania.

Indicazioni terapeutiche: edema in pazienti con scompenso cardiaco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

14 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487027/M (in base 10), 12THVM (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa 2,59 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 4,28 euro;

14 compresse in blister AL/AL da 10 mg - A.I.C. n. 036487116/M (in base 10), 12THYD (in base 32) I;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa 2,59 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 4,28 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12973

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naemis»

Estratto decreto n. 1030 del 12 novembre 2004

Medicinale: NAEMIS.

Titolare A.I.C.: Theramex S.p.a., via L. Mancinelli n. 11 - 20131 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

24 compresse da 1,5 mg di estradiolo e 3,75 mg di nomegestrolo acetato - A.I.C. n. 036163018/M (in base 10) 12HMGB (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa 5,87 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 9,68 euro.

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo: 1 compressa rosa contiene 1,5 mg di estradiolo (pari a 1,55 mg di estradiolo emiidrato);

eccipienti: povidone (K25), lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, gliceril distearato, silice colloidale anidra, crospovidone, rosso cocciniglia A (E 124), lacca di alluminio.

principio attivo: 1 compressa bianca contiene 1,5 mg di estradiolo (pari a 1,55 mg di estradiolo emiidrato) e 3,75 mg di nomegestrolo acetato;

eccipienti: povidone (K25), lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, gliceril distearato, silice colloidale anidra, crospovidone.

Produzione (granulato pre-miscelativo di estradiolo): Laboratoires Macors 2.I Plaine Des Isles Rue de Callohes Auxerre - Francia.

Produzione compresse confezionamento controllo e rilascio: Laboratoire Theramex 6 Avenue Prince Hereditaire Albert BP - Monaco.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rinnovabile volta per volta.

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva (TOS) per il trattamento dei sintomi da carenza di estrogeni nelle donne in post menopausa.

L'esperienza nel trattamento di donne di età superiore ai sessantacinque anni è limitata.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Il presente decreto è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12974

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam N&P»

Estratto determinazione n. 112 del 21 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: Lormetazepam N&P, nelle forme e confezioni:

«1 mg compresse» 30 compresse;

«2 mg compresse»30 compresse e «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione»,1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: N & P - S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42, c.a.p. 84083, codice fiscale 03639470651.

Confezione: «1 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035908019 (in base 10), 127UFM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttori: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV stabilimento sito in The Netherlands, Nieuwgraaf, 93 - Duiven (Gld) (produzione completa, controlli e rilascio del lotto); MPF BV Appelhoff 13 - 8465 RX Oudehaske - The Netherlands, (confezionamento primario e secondario, controlli).

Composizione: ogni compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: lormetazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 74 mg; amido di mais 38,3 mg; povidone K 30 2 mg; magnesio stearato 0,3 mg; ipromellosa 1 mg;

Confezione: «2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035908021 (in base 10), 127UFP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV stabilimento sito in The Netherlands, Nieuwgraaf 93 - Duiven (Gld) (produzione completa, controlli e rilascio del lotto); MPF BV Appelhoff 13 - 8465 RX Oudehaske - The Netherlands - (confezionamento primario e secondario, controlli).

Composizione: ogni compressa da 2 mg contiene:

principio attivo: lormetazepam 2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 148 mg; amido di mais 76,6 mg; povidone K30 4 mg; magnesio stearato 0,6 mg; ipromellosa 2 mg.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 035908033 (in base 10), 127UG1 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: MPF BV Appelhoff 13 - 8465 RX Oudehaske - The Netherlands, (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: lormetazepam 250 mg;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; aroma arancio 0,35 g; aroma limone 0,1 g; aroma crem caramel 0,05 g; etanolo 96% 8 g; glicerolo 25 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento ai dossier, presentati per i farmaci attualmente denominati: LORMETAZEPAM PRC (A.I.C. n. 035907) LORMETAZEPAM MAX FARMA (A.I.C. n. 035910), e LORMETAZEPAM FARMA UNO (A.I.C. n. 035909) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «1 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035908019 (in base 10), 127UFM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035908021 (in base 10), 127UFP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 035908033 (in base 10), 127UG1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035908019 «1 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035908021 «2 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035908033 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12870

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Max Farma»

Estratto determinazione n. 113 del 21 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORMETAZEPAM MAX FARMA, nelle forme e confezioni:

«1 mg compresse» 30 compresse;

«2 mg compresse» 30 compresse e «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione»1 flacone da 20 ml:

Titolare A.I.C.: Max Farma SRL, con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42, codice fiscale 01393930019.

Confezione: «1 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035910013 (in base 10), 127WCX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fal Duiven BV stabilimento sito in The Netherlands, Nieuwgraaf, 93 - Duiven (produzione completa, controlli e rilascio del lotto); MPF BV stabilimento sito in The Netherlands, Appelhoff 13 - Oudehaske (confezionamento primario e secondario, controlli).

Composizione: ogni compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: lormetazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 74 mg; amido di mais 38,3 mg; povidone K 30 2 mg; magnesio stearato 0,3 mg; ipromellosa 1 mg;

Confezione: «2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035910025 (in base 10), 127WD9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fal Duiven BV stabilimento sito in The Netherlands, Nieuwgraaf 93 - Duiven (produzione completa, controlli e rilascio del lotto); MPF BV stabilimento sito in The Netherlands, Appelhoff 13 - Oudehaske (confezionamento primario e secondario, controlli).

Composizione: ogni compressa da 2 mg contiene:

principio attivo: lormetazepam 2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 148 mg; amido di mais 76,6 mg; povidone K 30 4 mg; magnesio stearato 0,6 mg; ipromellosa 2 mg.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 035910037 (in base 10), 127WDP (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: MPF BV stabilimento sito in The Netherlands, Appelhoff 13 - Oudehaske (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: lormetazepam 250 mg;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; aroma arancio 0,35 g; aroma limone 0,1 g; aroma crem caramel 0,05 g; etanolo 96% 8 g; glicerolo 25 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento ai dossier, presentati per i farmaci attualmente denominati: LORMETAZEPAM PRC (A.I.C. n. 035907) LORMETAZEPAM N&P (A.I.C. n. 035908), e LORMETAZEPAM FARMA UNO (A.I.C. n. 035909) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «1 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035910013 (in base 10), 127WCX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035910025 (in base 10), 127WD9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 035910037 (in base 10), 127WDP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035910013 «1 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035910025 «2 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035910037 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12871

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bactroban»

Estratto determinazione NCR/N n. 114 del 21 dicembre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «BACTROBAN», anche nella forma e confezione:

«2% unguento» 1 tubo da 30 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale 00212840235.

Confezione: «2% unguento» tubo da 30 g - A.I.C. n. 028978056 (in base 10), 0VNBW8 (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore:e controllore finale: Smithkline Beecham Pharmaceuticals stabilimento sito in Crawley (Inghilterra), Manor Royal (produzione e controlli e confezionamento); Famar Italia S.p.A. stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti n. 25 (confezionamento secondario).

Composizione: 100 g di pomata contengono:

principio attivo: Mupirocina 2 g;

eccipienti: polietilenglicole 400 58, 8 g; polietilenglicole 3350 39, 2 g.

Indicazioni terapeutiche: Bactroban è indicato per il trattamento topico delle piodermiti primitive e secondarie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «2% unguento» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 028978056 (in base 10), 0VNBW8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 028978056 «2% unguento» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12872

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Farma Uno»

Estratto determinazione n. 117 del 21 dicembre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORMETAZEPAM FARMA UNO, nelle forme e confezioni:

«1 mg compresse» 30 compresse;

«2 mg compresse»30 compresse e «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione»1 flacone da 20 ml;

Titolare A.I.C.: Farma Uno s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42, c.a.p. 84083, codice fiscale n. 02732270653.

Confezione: «1 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035909011 (in base 10), 127VDM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttori: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV stabilimento sito in The Netherlands, Nieuwgraaf, 93 - Duiven (Gld) (produzione completa, controlli e rilascio del lotto); MPF BV Appelhoff 13 - 8465 RX Oudehaske - The Netherlands, (confezionamento primario e secondario, controlli).

Composizione: ogni compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: Lormetazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 74 mg; amido di mais 38,3 mg; povidone k30 2 mg; magnesio stearato 0,3 mg; ipromellosa 1 mg;

Confezione: «2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035909023 (in base 10), 127VDZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV stabilimento sito in The Netherlands, Nieuwgraaf 93 -Duiven (Gld) (produzione completa, controlli e rilascio del lotto); MPF BV Appelhoff 13 - 8465 RX Oudehaske - The Netherlands - (confezionamento primario e secondario, controlli).

Composizione: ogni compressa da 2 mg contiene:

principio attivo: Lormetazepam 2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 148 mg; Amido di mais 76,6 mg; povidone k30 4 mg; magnesio stearato 0,6 mg; ipromellosa 2 mg.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 035909035 (in base 10), 127VFC (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: MPF BV Appelhoff 13 - RX Oudehaske The Netherlands, (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Lormetazepam 250 mg;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; aroma arancio 0,35 g; aroma limone 0,1 g; aroma crem caramel 0,05 g; etanolo 96% 8 g; glicerolo 25 g; glicerolo 25 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno specialmente su base ansiosa.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento ai dossier, presentati per i farmaci attualmente denominati: Lormetazepam PRC (A.I.C. n. 035907) Lormetazepam Max Farma (A.I.C. n. 035910), e Lormetazepam N&P (A.I.C. n. 035908) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «1 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035909011 (in base 10), 127VDM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035909023 (in base 10), 127VDZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 035909035 (in base 10), 127VFC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035909011 «1 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035909023 «2 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035909035 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione»1 flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12873

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isofenal»

Estratto determinazione n. 109 del 20 dicembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, codice fiscale n. 08205300588.

Medicinale: ISOFENAL.

Confezione A.I.C. n. 035072014 «100 mg/2 ml/2 soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

È ora trasferita alla società: SO.SE.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani, 22 - Pomezia (Roma), codice fiscale n. 01163980681.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12869

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501003/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00